



Codice Ente 10046

CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

N. 48

Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

Il giorno tre Agosto duemiladiciotto alle ore 20:15, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale, in P.za V. Veneto, n. 13, è stato convocato, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione, il Consiglio comunale di Calolziocorte.

Alle ore 20:45 risultano presenti all'introduzione del presente punto all'ordine del giorno:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
GHEZZI MARCO	X		MASTROBERARDINO FABIO	X	
VALSECCHI ALDO	X		PIO	X	
VALSECCHI CRISTINA	X		RIGAMONTI ELEONORA	X	
BALOSSO CELESTINA	X		GANDOLFI DARIO	X	
MAGGI PAMELA	X		VALSECCHI CESARE	X	
BONAITI MARCO	X		MAZZOLENI SONIA	X	
DOMENICO			COLA PAOLO	X	
CAREMI LUCA		X (G)	COLOSIMO DIEGO	X	
BUTTI DANIELE	X		VANOLI DANIELE	X	
PEDEFERRI EBE	X		TOTALE	16	1

- **Numero di consiglieri presenti al momento della votazione: 16**

Presiede il SINDACO ING. MARCO GHEZZI

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI, che cura la redazione del presente verbale avvalendosi del dott. Sergio Bonfanti, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto Comunale

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

Il Sindaco/Presidente sottopone al Consiglio Comunale, per l'approvazione, l'allegata proposta di deliberazione n. 103 del 31-07-2018 convalidata con firma elettronica debole dal Funzionario Responsabile del Settore SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI, DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI

È presente l'Amministratore Unico di AUSM srl, avv. Andrea Bonaiti, per rispondere ad eventuali chiarimenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

• Vista la proposta n. 103 del 31-07-2018 di deliberazione relativa all'oggetto, a norma del vigente Piano triennale della prevenzione della corruzione, punto 6 periodo 1 a).

Dato atto che:

- sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 - 1° comma e 147-bis e quinquies del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni allegati al presente atto;
- non sussistono, ai sensi del punto 9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione, obblighi di astensione né conflitti di interesse da parte degli amministratori nell'adozione del presente atto deliberativo.

Visto:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000.

Preso atto dell'andamento dei lavori consiliari e della discussione svoltasi

– omissis – discussione: a termini dell'art. 63 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale il verbale integrale, con l'illustrazione del relatore e gli interventi dei consiglieri, è registrato su file audio e conservato agli atti dell'odierna seduta.

con n. 14 voti favorevoli (consiglieri GHEZZI MARCO - VALSECCHI ALDO - VALSECCHI CRISTINA - BALOSSO CELESTINA - MAGGI PAMELA - BONAITI MARCO DOMENICO - BUTTI DANIELE - PEDEFERRI EBE - MASTROBERARDINO FABIO PIO - RIGAMONTI ELEONORA - GANDOLFI DARIO - VALSECCHI CESARE - MAZZOLENI SONIA - COLA PAOLO) e n. 2 contrari (consiglieri COLOSIMO DIEGO - VANOLI DANIELE del gruppo consiliare Cambia Calolzio), espressi in forma palese dai n. 16 consiglieri votanti su 16 presenti

D E L I B E R A

1. Di **approvare** la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento;
2. Di demandare al Responsabile del Settore SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all'adozione del presente provvedimento;

3. Di disporre la trasmissione informatica del presente atto al Settore SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 14 voti favorevoli (consiglieri GHEZZI MARCO - VALSECCHI ALDO - VALSECCHI CRISTINA - BALOSSO CELESTINA - MAGGI PAMELA - BONAITI MARCO DOMENICO - BUTTI DANIELE - PEDEFERRI EBE - MASTROBERARDINO FABIO PIO - RIGAMONTI ELEONORA - GANDOLFI DARIO - VALSECCHI CESARE - MAZZOLENI SONIA - COLA PAOLO) e n. 2 contrari (consiglieri COLOSIMO DIEGO - VANOLI DANIELE del gruppo consiliare Cambia Calolzio), espressi in forma palese dai n. 16 consiglieri votanti su 16 presenti, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/00.

ALLEGATI:

- a) Proposta n. 103 del 31-07-2018 del Servizio GESTIONE ECONOMICA
- b) Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
- c) Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
- d) Parere del Revisore Unico dei Conti

Alle ore 21,35 il sig. Sindaco dichiara tolta la seduta.

Proposta di deliberazione di CONSIGLIO numero 103 del 31-07-2018

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

<i>Ufficio Proponente</i>	Settore Servizi Economico-finanziari
<i>Responsabile del procedimento</i>	Funzionario Responsabile del Settore Servizi Economico-finanziari
<i>Relatore</i>	Sindaco

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 ("Decreto correttivo");

Visto che ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P. con propria deliberazione n. 48 del 26.09.2017 è stata approvata la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23.09.2016, con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni per il loro mantenimento;

Che il documento unico di programmazione 2018/2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 21.11.2017, ha recepito la predetta ricognizione, confermando il mantenimento di tutte le partecipazioni;

Rilevato che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., annualmente, entro il 31 dicembre 2018 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2017, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4 c. 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5 c. 2 del T.U.S.P.;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2 e 3 del T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26 c. 12-quinquies del T.U.S.P. il primo triennio rilevante per l'applicazione di questa soglia è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione di questo criterio si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del T.U.S.P. (2013-2015);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri secondo quanto indicato nell'allegata relazione tecnica;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella relazione tecnica, allegata sub. a), alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che ai sensi del citato art. 20, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27.03.2018 con la quale si autorizzava AUSM a partecipare all'assemblea di Acel Service Srl e a votare favorevolmente alla prosecuzione del progetto di aggregazione societaria attraverso la fusione in forza del disposto del richiamato art. 20 del D.Lgs. 175/2016 ed in particolare dei commi 1 e 2 lett. g);

Visto che in data 1 luglio 2018 si è verificata l'efficacia della fusione con la creazione della cosiddetta multiutility del Nord, formalmente ACSM-AGAM SpA, società quotata in borsa;

Che per effetto della predetta operazione straordinaria:

- AUSM è diventata socia di ACSM-AGAM SpA nella misura dello 0,4933%;
- si sono verificati i presupposti affinché i soci di maggioranza promuovano un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria, come previsto dagli artt. 102 e 106 del TUF;
- sulla base del comunicato del 2.07.2018 gli offerenti pagheranno a ciascun aderente all'offerta un corrispettivo in contanti pari ad euro 2,47 per ciascuna azione e che AUSM detiene 973.497 azioni e pertanto portando l'intero pacchetto in adesione all'OPA si vedrebbe riconosciuto l'importo di euro 2.404.537,59;

Vista l'allegata richiesta in data 19.07.2018 dell'Amministratore Unico, avv. Andrea Bonaiti, che sottopone la scelta di adesione all'OPA al controllo analogo;

Vista l'allegata relazione del dott. Bonfanti Pierangelo, già incaricato da AUSM per stimare il valore di mercato della quota di società ACEL detenuta da AUSM, secondo il quale il valore proposto è congruo ed in linea con le precedenti valutazioni effettuate;

Vista l'allegato parere dell'avv. Francesca Vrespa di Milano secondo il quale la partecipazione di AUSM alla luce della mutata situazione di riferimento potrebbe essere oggi considerata non strategica e di conseguenza dismessa in base alle seguenti considerazioni:

- il flottante della nuova società, anche prima dell'OPA, è di poco superiore al 10% e quindi qualora AUSM volesse cedere le proprie azioni sul mercato rischierebbe di provocare la contrazione del loro valore;
- l'aleatorietà dell'ammontare degli utili che la nuova multiutility sarà in grado di produrre e, ancor di più, di distribuire, a differenza di quanto accadeva in Acel Service dove, seppur indirettamente, i comuni della provincia di Lecco erano concretamente in grado di incidere sull'attività posta in essere dalla società;

Ritenuto per tutte le ragioni predette di alienare la partecipazione indiretta in ACSM AGAM SpA, rendendo coerente il documento unico di programmazione 2018/2020 alle linee programmatiche 2018-

2023 della nuova maggioranza, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 13.07.2018;

Tenuto conto degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto e ritenuto di condividere e fare propri i contenuti dell'istruttoria resa dal Funzionario Responsabile del Settore Servizi Economico-finanziari;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e vengono qui integralmente richiamate;
2. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017, contenuta nella relazione tecnica, allegata sub. a) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, modificando conseguentemente il Documento Unico di Programmazione 2018/2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 21.11.2017;
3. di accertare che, a seguito della ricognizione ordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico, esistono le condizioni per mantenimento delle partecipazioni dirette in base al Testo unico sulle società a partecipazione pubblica per le motivazioni e con le modalità illustrate negli allegati sub. a);
4. di procedere all'alienazione della partecipazione indiretta per le motivazioni e con le modalità illustrate nell'allegato sub. a);
5. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
6. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale del Comune;
8. di demandare al Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all'adozione del presente provvedimento;
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito.

Li, 30 luglio 2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL
SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
[Daniela Valsecchi]

IL PRESIDENTE
ING. MARCO GHEZZI

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE
DOTT. SERGIO BONFANTI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 103 del 31-07-2018

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100 –
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/00:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni, verificata l'istruttoria della pratica e riconosciutane la regolarità e la completezza, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Calolziocorte, li 31-07-2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE COMPETENTE
DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 103 del 31-07-2018

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100 –
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/00:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Calolziocorte, li 31-07-2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Deliberazioni di Consiglio n° 48/2018

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

Deliberazione affissa all'Albo pretorio di questo Comune il giorno 16-08-2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi e cioè fino al giorno 31-08-2018.

Li 16-08-2018

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
ELENA MAITRE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI

[X] Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Li 16-08-2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Comune di Calolziocorte

PROVINCIA DI LECCO

Allegato a)

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI CALOLZIOCORTE

(Art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

RELAZIONE TECNICA

Luglio 2018

Premessa

Ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P. con propria deliberazione n. 48 del 26.09.2017 è stata approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23.09.2016, accertando la sussistenza delle condizioni per il loro mantenimento.

Ai sensi dell'art. 20 del TUSP le Amministrazioni Pubbliche effettuano annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4 c. 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5 c. 2 del T.U.S.P.;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2 e 3 del T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26 c. 12-quinquies del T.U.S.P. il primo triennio rilevante per l'applicazione di questa soglia è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione di questo criterio si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del T.U.S.P. (2013-2015);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

Occorre precisare che l'ambito della ricognizione richiesta dall'art. 20 del TUSP è esteso alle partecipazioni «detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche», ove ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico deve intendersi:

- per “partecipazione” «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» (art. 2, lett. f), del TUSP);
- per “partecipazione indiretta” «la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica» (art. 2, lett. g), del TUSP).

Si evidenzia quindi che a norma delle predette definizioni il piano di revisione ordinaria delle partecipazioni ha ad oggetto solamente le partecipazioni, dirette ed indirette, in enti di tipo societario.

Sempre secondo le definizioni fornite dal TUSP - le quali delimitano la portata applicativa delle disposizioni ivi contenute, attesa la dichiarata natura derogatoria di queste, come specificato all'art. 1, comma 3°, del TUSP - la situazione di «controllo» è descritta mediante il richiamo all'art. 2359 del codice civile, cui viene aggiunta una peculiare ipotesi di controllo per il caso in cui «in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo» (art. 2, lett. b), del TUSP).

Come evidenziato nelle istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche diramato dal Dipartimento del Tesoro in data 27.06.2017 “con riferimento alle partecipazioni indirette, ai sensi del T.U. sono oggetto di revisione straordinaria quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, al 23/09/2016, attraverso una “tramite” di controllo. Nel caso in cui la “tramite” non sia controllata dalla pubblica amministrazione, le eventuali partecipazioni detenute da questa non sono oggetto di revisione straordinaria”. Analogamente si è proceduto per la revisione ordinaria.

Sulla base del chiarimento fornito dal Mef, Autorità preposta al controllo sulla corretta applicazione delle disposizioni del TUSP, per la nozione di “fatturato” (parametro di cui all'art. 20, comma 2°, lett. d) del TUSP) si fa riferimento al totale del valore della produzione del conto economico.

Il testo unico non attribuisce specificamente ad alcun organo comunale la competenza per adottare il provvedimento di “revisione ordinaria delle partecipazioni”. Si ritiene pertanto che il provvedimento debba essere approvato con delibera del Consiglio Comunale, che è organo che ha la competenza generale in materia di “partecipazione dell'ente locale a società di capitali” in base all'art. 42, comma 2, lett. 3) del TUEL. Questa tesi è stata confermata dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 19 del 19.07.2017.

L'art. 20 del TUSP prevede la redazione di una relazione sui risultati conseguiti in attuazione del piano ivi prescritto, da approvare entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Si precisa che la presente “revisione ordinaria delle partecipazioni” verrà pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune, sebbene tale onere non sia espressamente previsto dalla norma. Infine la presente “revisione ordinaria delle partecipazioni” verrà inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e al Dipartimento del Tesoro nell'apposito applicativo “Partecipazioni”.

Le partecipazioni societarie del Comune di Calolziocorte

Alla data del 31.12.2017 il Comune di Calolziocorte possedeva le seguenti partecipazioni societarie.

	DENOMINAZIONE	QUOTA PARTECIPAZIONE ENTE	QUOTA PARTECIPAZIONE ALTRI ENTI	COMPOSIZIONE GRUPPO
1	AUSM Srl con sede in Calolziocorte	100%	Socio unico	<pre> graph TD AUSM[AUSM Srl] --> ACEL["4,54% ACEL SERVICE Srl di Lecco (dall'1.7.2018 0,49% ACSM AGAM SpA)"] </pre>
2	SILEA SpA con sede in Valmadrera	1,007%	n. 88 comuni della Provincia di Lecco e n. 2 comuni della Provincia di Como	<pre> graph TD SILEA[SILEA SPA] --> SERUSO["80,50% SERUSO Spa di Verderio Inferiore"] </pre>

In conformità alle disposizioni e alle premesse di cui sopra delle società partecipate indirettamente l'unica soggetta a revisione straordinaria è ACEL Service Srl. Le altre società partecipate indirettamente non costituiscono per il Comune di Calolziocorte “partecipazioni indirette” ai sensi dell’art. 2, lett. g). del TUSP.

Questo Comune ritiene che gli enti locali abbiano un ruolo centrale nella gestione e valorizzazione del territorio, attraverso le scelte riguardanti le infrastrutture e l’organizzazione dei servizi di interesse generale, con particolare riguardo ai cosiddetti servizi pubblici locali.

Per quanto attiene alla Provincia di Lecco, assumono notevole rilevanza i seguenti ambiti: Idrico, Energia, Ambiente, Servizi Sociali e Trasporti, in relazione ai quali si rileva una storica presenza di soggetti pubblici con attività sovra-comunale.

Per quanto riguarda i primi tre settori sui quali si concentra l’attività esercitata dalle società partecipate da questo Ente, è necessario considerare che i Comuni della provincia negli ultimi anni hanno maturato una scelta strategica condivisa: i settori Idrico, Ambiente ed Energia sono aree nelle quali la presenza del Socio Pubblico è determinante, tenuto conto della loro incidenza sul territorio e sulle condizioni materiali di vita dei cittadini.

In particolare, il ramo Idrico e quello dell’Ambiente sono settori talmente delicati e strategici che si è ritenuto che il “mercato”, costituito dagli operatori industriali privati, non fosse sufficientemente maturo per contemperare le esigenze di tutela del territorio e dei cittadini con quelle, pur legittime, della massimizzazione del profitto sul capitale investito. Pertanto l’affidamento diretto dei servizi con modalità *in-house providing* a società pubbliche locali, di

livello provinciale (quali Lario Reti Holding spa e Silea Spa), è risultato la scelta necessaria ed opportuna per tali servizi, oltre che coerente con le previsioni normative che suddividono l'Italia in ambiti territoriali, di fatto coincidenti con le Province.

La situazione appare maggiormente variegata per quanto riguarda il settore energetico: di esso fanno parte sia servizi pubblici a rete come la distribuzione del gas, anch'essa organizzata dal punto di vista normativo in concessioni pluriennali per ambiti territoriali (ATEM), sia attività di libero mercato, come la vendita di energia elettrica e del gas.

Con specifico riguardo alla *distribuzione del gas*, l'opportunità del controllo sulla gestione delle reti di distribuzione del gas presenti nel territorio, l'attuale presenza della società partecipata di AUSM Srl, i buoni risultati ottenuti negli anni dalla società e l'approssimarsi delle gare per l'assegnazione della gestione per i prossimi 12 anni nell'ambito territoriale ottimale (definito ATEM), sono elementi che rendono opportuno mantenere la partecipazione.

Nel settore della *vendita dell'energia e del gas* è prevalsa l'esigenza di aggregazione per favorire lo sviluppo di sinergie con potenzialità di miglioramento della quantità e varietà dei servizi offerti, con efficienze specifiche. In data 1.07.2018 si è verificata l'efficacia del processo di aggregazione attraverso la fusione per incorporazione in ACSM-AGAM di A2A, Idro4 Srl, ACEL Service Srl, AEVV Energie Srl, ASPEM, AEVV e Lario Reti Gas Srl e la scissione parziale di A2A Energia SpA a beneficio di ACSM-AGAM. Tale operazione ha comportato l'obbligo di promuovere l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 e 106, comma 1, del TUF.

Considerata l'attuale presenza nel nuovo soggetto di nessuna rilevanza strategica (0,49) nonché l'impossibilità di fare previsioni sulla redditività della partecipazione, il Comune ritiene opportuna l'alienazione di questa partecipazione indiretta.

Verranno qui di seguito riportate le informazioni per la compilazione della scheda di rilevazione predisposta dal MEF per la raccolta delle informazioni su ciascuna delle società sopra elencate oggetto del provvedimento motivato di ricognizione. I dati vengono riportati secondo le indicazioni per la compilazione forniti dal MEF.

La scheda è articolata in cinque sezioni:

1. Dati identificativi
2. Settore di attività
3. Dati di bilancio
4. Analisi partecipazioni e azioni previste e delle azioni già intraprese
5. Dati per la revisione ed esito.

Azienda Unica Servizi Municipalizzati Srl di Calolziocorte

Dati identificativi

Codice fiscale società partecipata	02425660160
Partita IVA società partecipata	02425660160
Denominazione	Azienda Unica Servizi Municipalizzati Srl di Calolziocorte – in sigla AUSM Srl
Sede legale	Piazza Mercato n. 1/A – Calolziocorte (LC)
Anno di costituzione della società	28.06.2002
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Stato della società	Attiva
Durata della società prevista nello statuto	31.12.2050
Quota del Comune di Calolziocorte	100%

Settore attività

La Società svolge la propria attività nel settore dei servizi pubblici locali fondamentali quali:

- il Servizio idrico Integrato (Ciclo Passivo) per i Comuni della Valle San Martino (Calolziocorte, Carenno, Erve, Torre de Busi, Monte Marenzo, Vercurago)
- il Servizio di distribuzione gas per i comuni di Carenno ed Erve e la gestione della proprietà della rete gas di Calolziocorte, Carenno ed Erve.

AUSM è una società totalmente partecipata dal Comune di Calolziocorte secondo il modello definito dalla normativa e giurisprudenza comunitaria dell'*in house providing*, risultando così sottoposta al controllo analogo del Comune di Calolziocorte.

Settore di attività prevalente ATECO	360000
--------------------------------------	--------

Dati di bilancio

Risultato d'esercizio (ultimi 5 anni)	Anno di riferimento 2017	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	65.943
	Fatturato	890.677,00
	Anno di riferimento 2016	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	174.677
	Fatturato	989.528,00
	Anno di riferimento 2015	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	111.016
	Fatturato	950.950,00
Fatturato (ultimi 3 anni)	Anno di riferimento 2014	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	279.592
	Anno di riferimento 2013	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	269.513
Numero dipendenti		6
Costo del personale		434.584
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione		1
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione		10.368
Numero dei componenti dell'organo di controllo		1
Compensi dei componenti		17.331

dell'organo di controllo		
--------------------------	--	--

Analisi della partecipazione e azioni previste

La società, in precedenza azienda municipalizzata e poi azienda speciale, è stata trasformata in società per azioni, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 28.06.2002, in quanto la normativa allora vigente (art. 113 c. 8 del TUEL) prevedeva l'obbligo per gli enti locali di trasformare, entro il 31 dicembre 2002, le aziende speciali che gestivano servizi pubblici a rilevanza industriale in società di capitali.

Nel tempo si sono susseguiti più progetti di riorganizzazione strutturale di AUSM SpA sia per il miglioramento qualitativo dei servizi, che per la necessità di adeguamenti normativi che vengono qui di seguito riassunti distinti per tipologia dell'attività esercitata.

Gestione gas

Un primo adeguamento normativo è stato imposto dall'art. 21, comma quarto, del D.Lgs. 23.05.2000 n. 164 secondo il quale "a decorrere dal 1° gennaio 2003 le imprese di gas naturale che svolgono nel settore del gas unicamente attività di distribuzione e di vendita e che forniscono meno di centomila clienti finali separano societariamente le stesse attività di distribuzione e di vendita". Di conseguenza con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 5.05.2003 è stata costituita la società Calolzio Servizi Srl per l'attività di vendita del gas naturale.

Successivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 20.10.2006 è stato sviluppato il processo di razionalizzazione del ramo di gestione del gas attraverso:

- 1) la costituzione, mediante conferimento, dalla società partecipata totalmente dal comune di Calolziocorte AUSM Spa, in una nuova società Calolzio Gas Srl del servizio per la distribuzione del gas;
- 2) il mantenimento in capo ad AUSM della proprietà delle reti del gas e quindi anche della manutenzione straordinaria delle stesse;
- 3) la privatizzazione del 40% della Calolzio Gas srl e del 60% della società Calolzio Servizi srl in capo ad un socio unico;
- 4) la riserva da parte dell'AUSM della ulteriore cessione al medesimo soggetto aggiudicatario della gara dell'ulteriore 40% della Calolzio Servizi srl.
- 5) la cessione della quota della Calolzio Servizi di proprietà del Comune di Calolziocorte alla AUSM spa.

Successivamente si è resa necessaria un'ulteriore riorganizzazione del gruppo AUSM in ordine ai rami vendita e distribuzione gas metano sia per esigenze normative inerenti l'ambito ottimale, che per dirimere la vertenza insorta tra AUSM SpA e ACEL SpA in ordine ai patti parasociali a base della gara. Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 45 dell'01.07.2008 ha approvato il seguente riassetto societario:

1. cessione ad ACEL Service Srl della quota residua del 40% del capitale sociale di Calolzio Servizi Srl – società per la vendita del gas naturale – detenuta da AUSM SpA. Con la cessione la partecipazione in Calolzio Servizi Srl si è azzerata.
2. cessione ad ACEL SpA della quota residua del 60% del capitale sociale di Calolzio Gas Srl – società per la distribuzione del gas naturale – detenuta da AUSM SpA. Con la cessione la partecipazione in Calolzio Gas Srl si è azzerata.
3. acquisto da parte di AUSM SpA di una quota del capitale sociale di ACEL Service controllata da ACEL SpA.

Per effetto delle predette operazioni straordinarie resta in capo ad AUSM la proprietà di dotazioni strutturali - tratti di rete, impianti e strumentazioni accessorie - funzionalmente destinate al servizio di distribuzione del gas naturale nei Comuni di Calolziocorte, Carenno ed Erve.

Il servizio distribuzione gas nei comuni di Erve e Carenno è garantito da AUSM in attesa del nuovo affidamento che, a norma del D.Lgs. 226/2011 recante il Regolamento sui criteri di gara e la valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, dovrà avvenire mediante espletamento di gare d'ambito di cui, nel caso dell'Atem Lecco 1 Nord, il Comune di Lecco è Stazione Appaltante.

Mentre il servizio distribuzione gas nel Comune di Calolziocorte, a seguito di gara ad evidenza pubblica, è stato affidato alla società EGEA SpA con sede in Alba per la durata di dodici anni a decorrere dall'1.10.2012. Il contratto prevede la corresponsione di un corrispettivo ad AUSM per l'affitto delle reti e il riconoscimento al Comune di Calolziocorte di un canone annuale di concessione. Si è altresì valutata la convenienza economica dell'operazione di alienazione delle reti del gas.

L'unico parere redatto in forma scritta e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico prevede, in caso di vendita delle reti nel corso della gara d'ambito, che il relativo "prezzo" sia pari al RAB (acronimo che indica il capitale investito ai fini tariffari) nettamente inferiore al prezzo calcolato al VIR (valore industriale delle reti). Preso atto della svalutazione del valore delle reti di proprietà di AUSM in base al metodo di valutazione indicato dal Ministero il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 67 del 21.12.2016 ha assunto la decisione di non alienare le reti gas site nei comuni di Carenno ed Erve. Queste considerazioni non valgono per le reti insistenti nel territorio del comune di Calolziocorte in quanto trattandosi di una concessione "a regime" la legge prevede che alla scadenza del servizio (2024) l'impianto venga riscattato dal gestore d'ATEM per un importo pari alla RAB. E' da escludersi quindi la convenienza economica ad alienare anticipatamente alla predetta data ad un valore inferiore rispetto ai canoni percepiti per la concessione in uso.

Gestione servizio idrico

In esecuzione delle delibere del Consiglio della Provincia di Lecco del 29 dicembre 2015 n. 84 e del CdA dell'Ufficio d'Ambito n. 62/2015, l'Ufficio d'Ambito Provincia di Lecco ha affidato a Lario reti holding Spa la gestione in esclusiva dei servizi idrici integrati nei territori di competenza, con durata di 20 anni e decorrenza 1 gennaio 2016. In virtù dell'affidamento in parola, il Gestore, in maniera esclusiva, eroga e gestisce il servizio idrico integrato nel territorio di riferimento conformemente alla Convenzione di Affidamento sottoscritta e suoi allegati (il Piano d'Ambito, il Disciplinare tecnico, la Carta del Servizio Idrico, il Regolamento del servizio di distribuzione e fornitura acqua potabile, il Regolamento del servizio di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue urbane).

L'AUSM ha quindi formalizzato con il gestore Lario reti holding spa un contratto per lo svolgimento del servizio idrico integrato (Ciclo Passivo) per i Comuni della Valle San Martino (Calolziocorte, Carenno, Erve, Torre de Busi, Monte Marenzo, Vercurago), con utilizzo e conduzione delle dotazioni tecnico-patrimoniali di AUSM.

La citata deliberazione di affidamento impone a Lario reti holding Spa di acquisire i sette dipendenti di AUSM dedicati al servizio idrico. E' stato avviato il tavolo di lavoro per verificare le modalità di trasferimento del personale ed eventualmente delle reti idriche. Al termine di questa operazione straordinaria AUSM resterà proprietaria delle reti del gas e della partecipazione indiretta in ACEL si renderà necessario, venendo meno uno dei requisiti di cui all'art. 20 del TUSP, provvedere alla messa in liquidazione della società.

La società ha provveduto ad adeguare lo statuto ai sensi dell'art. 26, comma 1, del TUSP.

Azioni già intraprese

1. trasferimento del ramo di azienda servizio igiene urbana

Il trasferimento del ramo di azienda servizio igiene urbana era stato avviato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 29.12.2014 che prevedeva la cessione del ramo di azienda da parte di AUSM alla società Silea SpA, già partecipata dal Comune. L'operazione consentiva da un lato l'aggregazione dell'intero ciclo dei rifiuti ad un unico soggetto e dall'altro l'avvio del percorso volto al successivo scioglimento di AUSM. Tale percorso inoltre appariva coerente con i punti c) e d) dei commi 611 e seguenti della Legge 23.12.2014, n. 190. La cessione del ramo è stata

perfezionata, a seguito di un temporaneo affitto del ramo d'igiene urbana, con atto notarile del 30.06.2015 rep. n. 89.129. Si sottolinea che è stato oggetto di trasferimento anche l'organico formato dal personale dipendente di AUSM addetto al servizio igiene urbana, composto da dodici persone. Al termine di questa operazione straordinaria la dotazione organica è passata da venti a sette unità di personale.

Per quanto riguarda la gestione del servizio igiene urbana si è passati da un affidamento in house providing ad un nuovo affidamento in house providing, nel rispetto della vigente normativa e valutate le condizioni di convenienza ed economicità per l'affidamento diretto a Silea Spa. Il costo per la gestione del servizio medesimo risulta, per l'anno 2015, inferiore di € 352.248,60 rispetto a quello sostenuto nel 2014 con AUSM SpA. Il costo risulta in linea con i prezzi di mercato essendo parametrato alle tariffe rinvenute da un appalto aggiudicato da Silea.

2. trasformazione di AUSM SpA in AUSM Srl

La trasformazione di AUSM SpA in AUSM Srl si poneva l'obiettivo di rivedere il sistema di governance e di controllo della società per il conseguimento dei risparmi di cui alla lettera e) del comma 611 della L. 190/2014. Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 20 del 5/06/2015 ha approvato le modifiche dello statuto societario. La trasformazione è avvenuta con atto notarile rep. n. 89.425 del 10.08.2015. La trasformazione ha comportato nell'immediato la riduzione dei costi della governance societaria che è passata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre consiglieri ad un Amministratore Unico con un risparmio di oltre dodicimila euro su base annua. A decorrere dal 1° luglio 2017 si è altresì ridotto il costo del collegio sindacale che risulta ora composto da un sindaco unico con un risparmio di circa diecimila euro su base annua.

Dati per la revisione ed esito

La partecipazione del Comune in AUSM Srl può essere mantenuta per le ragioni di seguito meglio esplicitate.

Le attività svolte dalla società, sopra riepilogate, rientrano nelle finalità istituzionali di pertinenza del Comune di Calolziocorte ai sensi dell'art. 4, commi 1 del TUSP. Inoltre si tratta di attività che rientrano tra i servizi di interesse generale regolati dall'art. 4, comma 2, lett. a) cioè dirette alla produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.

Il servizio idrico è un servizio a rete. Inoltre la nozione di “servizio di interesse generale” fa riferimento ad un servizio che:

- viene erogato mediante un'attività economica in forma di impresa, che consiste nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato;
- fornisce prestazioni necessarie nei confronti della generalità dei cittadini.

Tale nozione comprende anche i servizi erogati in cambio del pagamento di un corrispettivo da parte degli utenti, come il servizio idrico ed il servizio di distribuzione del gas. Infatti l'art. 2 lett. i) del TUSP definisce “servizi di interesse economico generale” “i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato”.

Quanto all'analisi della partecipazione alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP si rileva che:

- l'amministrazione della società è attualmente affidata ad un amministratore unico, il numero dei dipendenti è pari a sei per cui è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;
- il Comune di Calolziocorte non detiene partecipazioni in altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da AUSM per cui la società rispetta il parametro di cui alla lett. c) della disposizione sopra richiamata;

- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro. Ai sensi dell'art. 26 c.12-quinquies del TUSP il primo triennio rilevante per l'applicazione della soglia di un milione di euro è il triennio 2017-2019. La società inoltre non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio, nel rispetto dei parametri di cui alle lett. d)-e) della disposizione sopra richiamata;
- risultano già adottati provvedimenti di contenimento dei costi di funzionamento attraverso la trasformazione della società da SPA a SRL come sopra meglio specificato per cui è rispettato il parametro di cui alla lett. f) della disposizione sopra richiamata;
- la possibilità di aggregare AUSM con altre società operanti in settori omogenei è già stata in parte realizzata con il trasferimento del ramo igiene urbana sopra meglio specificato. E' stato avviato il tavolo di lavoro per verificare le modalità di trasferimento del ramo d'azienda servizio idrico.

Per quanto invece attiene alle motivazioni richieste alla luce del combinato disposto degli articoli 24 e 5 del TUSP si rileva che:

- i buoni risultati economici prodotti negli anni recenti dimostrano la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria;
- il Consiglio Provinciale di Lecco ha affidato il servizio idrico integrato nell'ATO di Lecco, con delibera n. 84 del 29.12.2015 prendendo atto della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla disciplina e giurisprudenza nazionale e comunitaria per l'affidamento secondo la modalità dell'in house providing. Alla predetta deliberazione è allegato un piano economico-finanziario asseverato in ordine alla convenienza economica dell'affidamento;
- AUSM percepisce un canone di affitto delle reti gas a seguito di affidamento con gara ad evidenza pubblica del servizio di distribuzione gas.

Partecipazioni indirette

ACEL Service Srl (dall'1.07.2018 ACSM – AGAM SpA)

Dati identificativi

Codice fiscale società partecipata	02686430139
Partita IVA società partecipata	02686430139
Denominazione	ACEL Service Srl
Sede legale	Via Amendola 4 – 23900 Lecco
Anno di costituzione della società	24.07.2002
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Stato della società	Attiva
Durata della società prevista nello statuto	31.12.2050
Quota del Comune di Calolziocorte	4,54% (dall'1.7.2018 0,4933% di ACSM AGAM SpA)

Settore attività

La Società svolge la seguente attività:

- l'approvvigionamento di risorse energetiche di ogni natura per la vendita agli utenti civili, industriali ed istituzionali;
- la gestione e la vendita di ogni risorsa energetica con particolare riferimento a gas e associabili, energia elettrica e fornitura di calore alle utenze civili, industriali e istituzionali;
- la gestione di altri servizi locali di rilevanza economica nei limiti consentiti dalla legge e dalle normative applicabili;
- l'approntamento all'esercizio di impianti per l'erogazione all'utenza di risorse energetiche e per le forniture all'utenza in genere; la realizzazione di interventi e l'installazione di impianti per il risparmio energetico;
- la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Settore di attività prevalente ATECO	352100
--------------------------------------	--------

Dati di bilancio

Risultato d'esercizio (ultimi 5 anni)	Anno di riferimento 2017	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	3.469.748,00
	Fatturato	80.891.127,00
	Anno di riferimento 2016	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	5.048.093,00
	Fatturato	76.812.065,00
	Anno di riferimento 2015	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	4.643.748,00
	Fatturato	83.096.290,00
Fatturato (ultimi 3 anni)	Anno di riferimento 2014	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	3.815.284,00
	Anno di riferimento 2013	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	7.089.812,00
Numero dipendenti	51	
Costo del personale	2.509.796,00	

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione		3
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione		69.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo		3
Compensi dei componenti dell'organo di controllo		35.000

Analisi della partecipazione e azioni previste

L'art. 2 dello statuto, che contiene l'oggetto sociale, stabilisce che Acel Service esercita anche "la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili". Infatti, la società produce energia con la gestione di impianti fotovoltaici.

L'art. 5 del decreto correttivo ha modificato l'art. 4, co. 7, TUSP stabilendo che sono ammesse anche le partecipazioni degli enti pubblici nelle società che hanno come oggetto sociale "la produzione di energia da fonti rinnovabili". Acel Service rientra in questa categoria, pur non costituendo attività prevalente.

La produzione di energia da fonti non inquinanti, diverse dall'utilizzo di combustibili fossili, viene ritenuta un obiettivo di interesse generale.

La relazione illustrativa al Decreto correttivo, nel commento all'art. 5, ha precisato: "come richiesto dalla Conferenza unificata, si precisa che nella nozione di servizi di interesse generale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016 rientrano anche i servizi oggetto di regolazione da parte delle Autorità indipendenti".

Infatti, l'art. 4, co. 2, TUSP stabilisce che: "le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale [...]".

Acel Service esercita l'attività di vendita di gas naturale e di energia elettrica, nei confronti dei clienti finali c.d. *protetti*, oggetto di un regime particolare di tutela.

Infatti l'attività di vendita del gas e dell'elettricità è sottoposta alla regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito Autorità per l'energia), che è una delle autorità italiane indipendenti. Perciò, il mantenimento delle partecipazioni sociali in Acel Service è ammissibile anche per questa ragione.

Ciò premesso, l'attività di vendita di gas e di energia elettrica esercitata da Acel Service nei confronti dei clienti finali è regolata dettagliatamente dall'Autorità per l'energia perché è disciplinata da numerose delibere e testi integrati emanati dall'Autorità nel corso degli anni.

I servizi di vendita del gas e dell'energia elettrica ai clienti finali esercitati da Acel Service sono sottoposti a una intensa regolazione da parte dell'Autorità per l'energia, rivolta soprattutto alla tutela dei clienti domestici e delle imprese di minori dimensioni (cioè le cosiddette piccole imprese in base all'art. 2 della Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003). Infatti, Acel Service ha circa 76.000 clienti finali gas, di cui la maggior parte sono costituiti da clienti domestici forniti con le condizioni del servizio di tutela.

Come specificato nella Relazione illustrativa al Decreto correttivo al Testo unico nel commento all'art. 5, le attività soggette alla regolazione delle Autorità indipendenti – come la vendita di energia ai clienti finali protetti esercitata da Acel Service – rientrano nella nozione di "servizio di interesse generale". Perciò la partecipazione indiretta degli enti pubblici nella società è ammissibile in base all'art. 4, comma 2, lett. a), TUSP.

Gli obblighi di servizio a carico delle società di vendita di gas e di energia riguardano anche le tariffe per la fornitura, cioè le condizioni economiche stabilite dall'Autorità per l'energia che le società devono offrire obbligatoriamente ai clienti del mercato tutelato (compresi i clienti domestici).

Prima del 1° luglio 2007, data della liberalizzazione del mercato per la vendita di gas naturale e di elettricità ai clienti finali, l'Italia ha adottato il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in

legge n. 125/2007, che ha attribuito all'Autorità per l'energia il potere di definire i prezzi di riferimento per la vendita ai clienti domestici.

La Corte di Giustizia europea, Grande Sezione, con sentenza del 20/4/2010, nella causa C-265/08, ha riconosciuto la legittimità del potere di regolare le tariffe attribuito all'Autorità per l'energia anche dopo la liberalizzazione del mercato.

La decisione della Corte è stata confermata in Italia dal Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza 28.10.2010, n. 7645: "È indiscutibile l'interesse economico generale [di fissare i prezzi di vendita del gas per i clienti domestici] perseguito con le misure adottate, a fronte dell'esigenza di contenere la ricaduta sui clienti finali degli incrementi di costo della componente della materia prima sul mercato internazionale".

Il potere dell'Autorità di fissare i prezzi di vendita del gas applicabili ai clienti domestici anche dopo la liberalizzazione è stato confermato dal d.lgs. 93/2011, che ha recepito in Italia il terzo pacchetto di direttive europee sull'energia.

Infatti, l'art. 7 del d.lgs. 93/2011 ha sostituito l'art. 22 d.lgs. 164/2000 (settore gas) prevedendo che: "Sono considerati clienti protetti i clienti domestici, le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza nonché i clienti civili e non civili con consumo non superiore a 50.000 metri cubi annui. Per essi vige l'obbligo di assicurare, col più alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale. Per i soli clienti domestici, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità per l'energia continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125".

Quindi lo Stato italiano ha assegnato all'Autorità per l'energia il potere di continuare a stabilire le condizioni per l'erogazione del servizio di vendita del gas e di fissare le tariffe per la fornitura dei clienti domestici anche dopo la liberalizzazione dell'attività di vendita, tenendo conto degli obblighi di servizio pubblico esistenti a carico delle società.

Di conseguenza, l'attività di vendita del gas verso i clienti domestici costituisce un servizio di interesse economico generale, perché è svolta "a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica" (art. 2, lett. h TUSP) rispetto alla vendita del gas nel libero mercato.

Le società di vendita di gas sorte dalle ex aziende municipalizzate – compresa Acel Service S.r.l. – hanno un numero elevato di clienti domestici che non hanno cambiato fornitore (e quindi appartengono al mercato tutelato), perché sono subentrate alla società che esercitava prima il servizio in condizioni di esclusiva.

Perciò, la vendita di gas ai clienti domestici del mercato tutelato esercitata da Acel Service costituisce un servizio di interesse economico generale, perché tale attività è sottoposta alle tariffe stabilite in via obbligatoria dall'Autorità per l'energia.

Infine, un ulteriore motivo per cui la vendita del gas e dell'energia elettrica esercitata da Acel Service è un servizio di interesse economico generale è costituito dalle modalità concrete di svolgimento dell'attività.

Infatti, a differenza dei principali operatori nazionali che gestiscono le richieste dei clienti tramite telefonate a call center spesso situati in aree molto lontane rispetto a quelle di residenza dei clienti, Acel Service ha aperto numerosi sportelli al pubblico nel territorio locale.

L'area principale in cui opera Acel Service coincide con quella della sua capogruppo Lario Reti Holding Spa, vale a dire il territorio della provincia di Lecco. In quest'area Acel Service ha aperto sei sportelli per i clienti, uno di essi nel nostro Comune, in modo da raccogliere in modo rapido ed efficiente le loro richieste ed ascoltare eventuali reclami.

È chiaro che la presenza di numerosi sportelli aperti al pubblico costituisce un servizio di interesse generale rivolto soprattutto alle fasce più deboli dei clienti: anziani, donne con bambini, persone inesperte, che così possono parlare con i rappresentanti della società ed esporre i loro problemi senza essere costretti ad interminabili attese telefoniche con il "call center" (modalità di contatto che spesso non è in grado di comprendere e soddisfare le esigenze dei clienti).

Questa particolare modalità di esercizio della vendita di gas e di energia verso i clienti finali rende ammissibile il possesso della partecipazione indiretta da parte del Comune. In questo modo, infatti, vengono soddisfatti i bisogni specifici della collettività di riferimento degli Enti locali soci, elemento che caratterizza la nozione di servizio di interesse generale, in base all'art. 1, lett. h, TUSP.

Azioni già intraprese

Lario reti holding Spa (nel seguito *LRH*), in seguito all'indirizzo ricevuto dai soci nelle assemblee ordinarie del 31 marzo e del 1° agosto 2016, ha individuato – tramite procedura di evidenza pubblica - come *Advisor* specializzato la società di consulenza inter-nazionale Price Waterhouse Coopers (di seguito, *PWC*).

All'Advisor è stato affidato il compito di svolgere le seguenti attività: i) Breve analisi ed esame degli obiettivi strategici della Società LRH Spa e degli attuali piani di sviluppo delle società Controllate; ii) *Scouting* del mercato per individuare i potenziali partner; iii) Definizione della struttura dell'Operazione dal punto di vista: strategico-industriale; organizzativo-societario ed economico-finanziario.

Il lavoro svolto da PWC nel periodo tra settembre 2016 e marzo 2017 ha consentito *in primis* di rilevare un diffuso interesse da parte degli operatori del mercato ad una *partnership* con le controllate di LRH Spa, Lario Reti Gas e Acel Service (come riferito dai consulenti nell'Assemblea ordinaria dei soci del 2 novembre 2016) ed in seguito di focalizzare una opportunità che, per le sue caratteristiche di contiguità territoriale e per i contenuti industriali, sembra corrispondere in maniera adeguata a tutti i punti dell'indirizzo strategico ricevuto dai soci di LRH.

Per questo motivo, in data 1° aprile 2017, LRH ha sottoscritto una *lettera di intenti* con le società ACSM-AGAM Spa (multi-utility di Monza e Como), ASPEM Spa (multi-utility di Varese), AEVV Spa (multi-utility di Sondrio e della Valtellina) ed A2A Spa (operatore del settore multi-utility *leader* in Italia, ma con baricentro territoriale in Lombardia), finalizzata all'avvio dello studio per un possibile percorso di aggregazione industriale e societaria, con l'obiettivo di valorizzare la storia, le strette relazioni con i territori serviti e le rispettive competenze, in un'ottica di complessivo rafforzamento competitivo.

Tale studio prevedeva le seguenti attività: (i) definizione del perimetro (società/attività relative alle singole Realtà Locali) e del percorso necessario per l'eventuale attuazione del Progetto di Aggregazione, in ogni caso nel rispetto della normativa e della regolazione vigente; (ii) armonizzazione dei piani industriali delle Parti; (iii) elaborazione del *business plan* del Progetto di Aggregazione al fine di identificare ed analizzare: a) gli elementi essenziali per la realizzazione del Progetto di Aggregazione, b) lo sviluppo economico, patrimoniale e finanziario nel breve e medio-lungo termine, nonché c) tutti gli elementi ed i parametri strategici, industriali ed operativi del Progetto di Aggregazione, che saranno presi come riferimento per lo sviluppo futuro; (iv) definizione delle tematiche inerenti il governo societario (c.d. *corporate governance*) dell'entità risultante dall'aggregazione, ispirandosi a principi di territorialità, sviluppo industriale e sostenibilità; (v) definizione dei valori economici, massimi e minimi, delle società interessate all'aggregazione e svolgimento, a tal fine, di attività di analisi (definite *due diligence*) finanziaria, legale e fiscale sulle stesse.

In data 1 luglio 2018 si è verificata l'efficacia dell'operazione avente ad oggetto:

1. la fusione per incorporazione di ACSM-AGAM di A2A, Idro4 Srl, ACEL Service Srl, AEVV Energie Srl, ASPEM Spa, AEVV Spa e Lario Reti Gas Srl
2. la scissione parziale di A2A Energia Spa a beneficio di ACSM-AGAM avente ad oggetto il ramo d'azienda costituito dai clienti energia localizzati nella provincia di Varese

unitamente ad un aumento di capitale a servizio del rapporto di cambio di fusione e di scissione per euro 120.724.700 mediante emissione di azioni ordinarie.

In seguito alle varie operazioni straordinarie di aggregazione AUSM si ritrova titolare dello 0,4933% del capitale di ACSM-AGAM SpA per complessive n. 973.497 azioni ordinarie di tale società.

Con la creazione della cosiddetta multiutility del Nord si sono verificati i presupposti giuridici per la promozione da parte degli offerenti di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 e 106 del TUF. Infatti A2A Spa, Lario Reti Holding Spa e alcuni Comuni (Como, Monza, Sondrio e Varese) sono venuti a detenere direttamente n. 171.078.926 azioni ordinarie pari all'86,69% del capitale sociale.

AUSM ha la possibilità di aderire alla citata OPA secondo le modalità che verranno rese note nel documento di offerta che sarà depositato presso CONSOB.

Dati per la revisione ed esito

La partecipazione indiretta in ACSM-AGAM SpA (ACEL Service fino al 30.6.2018) viene dismessa per le ragioni di seguito esplicitate.

Alla luce della mutata situazione di riferimento la partecipazione oggi è considerata non strategica in base alle seguenti considerazioni:

- il flottante della nuova società, anche prima dell'OPA, è di poco superiore al 10% e quindi qualora AUSM volesse cedere le proprie azioni sul mercato rischierebbe di provocare la contrazione del loro valore;
- l'aleatorietà dell'ammontare degli utili che la nuova multiutility sarà in grado di produrre e, ancor di più, di distribuire, a differenza di quanto accadeva in Acel Service dove, seppur indirettamente, i comuni della provincia di Lecco erano concretamente in grado di incidere sull'attività posta in essere dalla società;

Sotto il profilo strettamente economico di seguito si sintetizzano le varie valutazioni espresse in merito al valore della "quota AUSM":

1. in data 29/05/2017 venne redatta una perizia asseverata della quota di ACEL Service Srl detenuta all'epoca da AUSM e valutata in € 2.830.000;
2. nella determinazione del rapporto di cambio fissato in otto azioni della multi utility del nord per ogni quota pari ad euro 1 del capitale di ACEL è stato assunto il valore medio delle stime di ACEL e quindi valutandola 53,05 milioni di euro. La quota parte di tale valutazione avrebbe portato a stimare la quota del 4,54% di ACEL detenuta da AUSM in € 2.408.470;
3. l'importo di circa € 2.400.000 nel febbraio 2018 venne indicato quale valore congruo nel caso in cui AUSM avesse voluto esercitare il diritto di recesso quale socio ACEL non partecipando alla delibera di fusione.

Da tenere presente che le valutazioni 2) e 3) sono state effettuate tenendo conto della distribuzione del dividendo straordinario di ACEL nel 2018.

Sulla base del comunicato del 2.07.2018 gli offerenti pagheranno a ciascun aderente all'offerta un corrispettivo in contanti pari ad € 2,47 per ciascuna azione ACSM-AGAM SpA portata in adesione all'offerta. Pertanto AUSM portando l'intero pacchetto in adesione all'OPA realizzerebbe l'importo di euro 2.404.537,59.

Considerato che gli attuali valori di mercato indicano un prezzo oscillante tra 2,45 e 2,46 per azione il valore di 2,47 per azione proposto dall'OPA è congruo ed in linea con le precedenti valutazioni effettuate.

Per le ragioni predette si propone di aderire all'OPA, realizzando una liquidazione della quota pari a circa 2,4 milioni di euro.

Silea SpA – Società intercomunale lecchese per l'ecologia e l'ambiente per azioni

Dati identificativi

Codice fiscale società partecipata	83004000135
Partita IVA società partecipata	00912620135
Denominazione	Silea SpA – Società intercomunale lecchese per l'ecologia e l'ambiente per azioni
Sede legale	Via Leonardo Vassena n. 6 – Valmadrera (LC)
Anno di costituzione della società	9.04.1995
Forma giuridica	Società per azioni
Stato della società	Attiva
Durata della società prevista nello statuto	31.12.2050
Quota del Comune di Calolziocorte	1,007%

Settore attività

La Società svolge la propria attività nel settore dei servizi pubblici locali fondamentali quali:

- la gestione del ciclo integrato dei rifiuti come disciplinato dal D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e dalla L.R. 26/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla normativa comunitaria, statale, regionale e provinciale che regola la materia, istituendone i servizi e realizzando gli impianti relativi;
- l'esecuzione di tutti i lavori, l'assunzione e la gestione dei servizi inerenti tutti gli aspetti dell'igiene urbana;
- la produzione di energia elettrica e di energia termica derivante dalla gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti.

Il tutto per promuovere lo sviluppo sociale, economico e civile del territorio.

Silea è partecipata da tutti gli 88 comuni della provincia di Lecco e dai comuni di Lasnigo e Pusiano della Provincia di Como e svolge la sua attività a favore del territorio di riferimento e perciò per un ambito che coincide con il territorio della provincia, già considerato, dalla Regione Lombardia, ambito ottimale anche se ai fini del servizio idrico.

Silea dall'anno 2007 gestisce, "in house providing" attraverso, l'impianto di compo-staggio della frazione umida e l'impianto di selezione della frazione secca, CSS COREPLA, nonché attraverso il termoutilizzatore lo smaltimento, il trattamento, il recupero e la valorizzazione dei rifiuti urbani della provincia di Lecco. Silea è pertanto società esercente servizi pubblici locali a rilevanza economica indispensabili.

La società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività previste nell'oggetto sociale (art. 3 dello statuto) per conto degli enti pubblici soci in misura superiore all'80% del fatturato annuo. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato è consentita solo a condizione che essa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Composizione del capitale sociale:

Comune	N. azioni	Capitale Sociale	% Capitale Sociale
Abbadia Lariana	469	24.388	0,222
Airuno	2.580	134.160	1,223
Annone Brianza	1.820	94.640	0,863
Ballabio	2.520	131.040	1,195
Barzago	135	7.020	0,064
Barzanò	4.540	236.080	2,152
Barzio	1.300	67.600	0,616
Bellano	3.300	171.600	1,564
Bosisio Parini	2.880	149.760	1,365
Brivio	590	30.680	0,280

Bulciago	2.600	135.200	1,233
Calcio	234	12.168	0,111
Calolziocorte	2.124	110.448	1,007
Carenno	209	10.868	0,099
Casargo	51	2.652	0,024
Casatenovo	10.800	561.600	5,120
Cassago Brianza	3.880	201.760	1,839
Cassina Valvassina	440	22.880	0,209
Castello Brianza	1.920	99.840	0,910
Cernusco Lombardone	240	12.480	0,114
Cesana Brianza	2.220	115.440	1,052
Civate	3.660	190.320	1,735
Colico	921	47.892	0,437
Colle Brianza	1.260	65.520	0,597
Cortenova	1.220	63.440	0,578
Costa Masnaga	4.320	224.640	2,048
Crandola Valsassina	17	884	0,008
Cremella	1.380	71.760	0,654
Cremeno	880	45.760	0,417
Dervio	2.760	143.520	1,308
Dolzago	1.880	97.760	0,891
Dorio	340	17.680	0,161
Ello	61	3.172	0,029
Erve	109	5.668	0,052
Esino Lario	780	40.560	0,370
Galbiate	8.220	427.440	3,897
Garbagnate Monas	2.020	105.040	0,958
Garlate	2.440	126.880	1,157
Imbersago	200	10.400	0,095
Introbio	1.380	71.760	0,654
Introzzo	140	7.280	0,006
Lasnigo	24	1.248	0,011
La valletta Brianza	231	12.012	0,110
Lecco	45.660	2.374.320	21,646
Lierna	1.680	87.360	0,796
Lomagna	239	12.428	0,113
Malgrate	4.120	214.240	1,953
Mandello del Lario	10.200	530.400	4,836
Margno	36	1.872	0,017
Merate	1.600	83.200	0,759
Missaglia	6.660	346.320	3,157
Moggio	440	22.880	0,209
Molteno	2.760	143.520	1,308
Monte Marenzo	271	14.092	1,308
Montevecchia	145	7.540	0,069
Monticello Brianza	4.120	214.240	1,953
Morterone	4	208	0,002
Nibionno	474	24.648	0,225
Oggiono	7.420	285.840	3,518
Olgiate Molgora	338	12.576	0,160
Olginate	6.540	340.080	3,100
Oliveto Lario	1.020	53.040	0,484
Osnago	3.720	193.440	1,764
Paderno D'Adda	174	9.048	0,082

Pagnona	480	24.960	0,228
Parlasco	140	7.280	0,066
Pasturo	1.520	79.040	0,721
Perledo	820	42.640	0,389
Pescate	1.780	92.560	0,844
Premana	2.140	111.280	1,015
Primaluna	1.660	86.320	0,787
Pusiano	1.140	59.280	0,540
Robbiate	282	14.664	0,134
Rogeno	381	19.812	0,181
Santa Maria Hoè	1.800	93.500	0,853
Sirone	2.120	110.240	1,005
Sirtori	377	19.604	0,179
Sueglio	180	9.360	0,085
Suello	1.460	75.920	0,692
Taceno	400	20.800	0,190
Torre Dè Busi	253	13.156	0,120
Tramenico	300	15.600	0,142
Valgreghentino	2.720	141.440	1,289
Valmadrera	10.540	548.080	4,997
Varenna	800	41.600	0,379
Vendrogno	320	16.640	0,152
Vercurago	422	21.944	0,200
Verderio	324	16.848	0,154
Vestreno	260	13.520	0,123
Viganò	1.600	83.200	0,759

Settore di attività prevalente ATECO	38210
--------------------------------------	-------

Dati di bilancio

Risultato d'esercizio (ultimi 5 anni) Fatturato (ultimi 3 anni)	Anno di riferimento 2017	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	661.156,00
	Fatturato	42.215.662,00
	Anno di riferimento 2016	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	692.211,00
	Fatturato	42.374.727,00
	Anno di riferimento 2015	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	845.286,00
	Fatturato	38.148.875,00
Numero dipendenti Costo del personale Numero dei componenti dell'organo di amministrazione Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione Numero dei componenti dell'organo di controllo	Anno di riferimento 2014	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	1.977.605,00
	Anno di riferimento 2013	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	1.071.488,00
	82	
	4.959.433,00	
	3	
	42.215,00	
	3	

Compensi dei componenti dell'organo di controllo		49.920,00
--	--	-----------

Analisi della partecipazione e azioni previste

La partecipazione del Comune in Silea Spa rientra chiaramente nell'art. 4, comma 1 e comma 2, lett. a), TUSP, per cui può essere mantenuta per le seguenti ragioni:

L'art. 4, comma 1, TUSP stabilisce che le pubbliche amministrazioni, compresi i Comuni, possono mantenere partecipazioni nelle società *“necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”*.

La gestione della raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani è riconducibile alle funzioni fondamentali esentate dai comuni ai sensi dell'art. 14, comma 27 lett. f) del D.L. 78/2010, rispetto al quale compete al Comune *“l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avviamento e smaltimento e recupero rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”*, recepite dalla classificazione di bilancio contenuta nell'allegato 14 del D.lgs. 118/2011 (Missione 09 *“Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”*).

Inoltre, si tratta di un'attività che rientra tra i servizi di interesse generale regolati dall'art. 4, comma 2, TUSP: *“le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi ...”*.

Infatti, la nozione di *“servizio di interesse generale”* deriva dalla normativa comunitaria e ha gradualmente sostituito l'istituto classico dei servizi pubblici locali. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 325 del 17.11.2010, ha precisato che nell'ambito comunitario non viene utilizzata l'espressione *“servizio pubblico locale di rilevanza economica”*, ma solo l'espressione *“servizio di interesse economico generale” (SIEG)*.

Tuttavia, la nozione comunitaria di SIEG, se riferita all'ambito locale, ha lo stesso contenuto del concetto italiano di servizio pubblico locale. Infatti, entrambe le definizioni, interna e comunitaria, fanno riferimento ad un servizio che: i) viene erogato mediante un'attività economica in forma di impresa, che consiste nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato; e ii) fornisce prestazioni necessarie nei confronti della generalità dei cittadini.

La nozione di *“servizio di igiene ambientale”* è desumibile dall'art. 183, c. 1, lett. d), D.Lg. 3 aprile 2006, n. 152, recante *«Norme in materia ambientale»* (c.d. *Codice dell'ambiente*), venendo ivi definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura.

Al riguardo, è del tutto consolidato l'orientamento che considera il servizio in questione in termini di servizio pubblico locale e, nello specifico, quale servizio a rilevanza economica, tenuto conto della struttura dello stesso, delle concrete modalità del suo espletamento, dei suoi specifici connotati economico-organizzativi e, soprattutto, della disciplina normativa a esso applicabile.

La suddetta qualificazione del servizio di igiene ambientale risulta confermata anche dalla giurisprudenza amministrativa che ha avuto occasione di occuparsi del tema (*ex multis*: Cons. St., sez. V, 8 marzo 2011, n. 1447 e Cons. St., sez. V, 3 maggio 2012, n. 2537), pure in relazione all'ipotesi in cui l'Amministrazione, invece della concessione, stipuli un contratto di appalto, sempre che l'attività sia rivolta direttamente all'utenza e che quest'ultima sia chiamata a pagare un compenso, o tariffa, per la fruizione del servizio (Cons. St., sez. V, n. 2537/2012 cit.).

In ogni caso, proprio con riguardo all'attività in questione, il dibattito giurisprudenziale circa la natura di servizio pubblico locale a rilevanza economica in essa rintracciabile appare superato in considerazione del fatto che oggi è lo stesso impianto normativo – e, in particolare, il comma 1-bis dell'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011, introdotto dall'art. 34, comma 23, D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 221/2012 – a qualificare le prestazioni di gestione dei rifiuti urbani in termini, appunto, di servizio pubblico locale a rilevanza economica *“a rete”*.

Trattasi pertanto di un servizio che rientra pienamente nella definizione di servizio di interesse generale.

Infine, l'art. 4, co. 2, lett. a) TUSP precisa che, tra le attività che possono essere svolte dalle società pubbliche, c'è anche *“la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi”* di interesse generale.

Come noto Silea gestisce l'impianto di compostaggio della frazione umida e l'impianto di selezione della frazione secca nonché attraverso il termoutilizzatore lo smaltimento, il trattamento, il recupero e la valorizzazione dei rifiuti urbani della provincia di Lecco oltre che i rifiuti speciali di origine urbana derivanti dalle attività di selezione/triturazione rispettivamente del sacco viola, impianto di compostaggio e dei rifiuti ingombranti.

Inoltre, come sopra riportato è la stessa normativa a qualificare le prestazioni di gestione dei rifiuti urbani in termini, appunto, di servizio pubblico locale a rilevanza economica *“a rete”*.

Pertanto anche sotto questo aspetto il possesso di partecipazioni nella società di gestione del ciclo integrato dei rifiuti è pienamente ammissibile in base all'art. 4, comma 2, lett. a) TUSP.

Azioni già intraprese

Come già evidenziato il Consiglio Comunale con atto n. 67 del 29.12.2014 ha deliberato il trasferimento del ramo di azienda servizio igiene urbana di AUSM alla società Silea SpA, già partecipata dal Comune. L'operazione ha consentito da un lato l'aggregazione dell'intero ciclo dei rifiuti ad un unico soggetto e dall'altro l'avvio del percorso volto al successivo scioglimento di AUSM. Tale percorso inoltre appariva coerente con i punti c) e d) del comma 611 e seguenti della L. 23.12.2014, n. 190. La cessione del ramo è stata perfezionata, a seguito di un temporaneo affitto del ramo d'igiene urbana, con atto notarile del 30.06.2015 rep. n. 89.129.

L'acquisto del ramo d'azienda ha consentito a Silea di espletare direttamente, con propri mezzi e personale, tutti i servizi di igiene urbana acquisendo la necessaria esperienza anche nella prospettiva di gestire direttamente altre attività specialistiche e sperimentali.

Per quanto riguarda la gestione del servizio igiene urbana si è passati da un affidamento in house providing ad un nuovo affidamento in house providing, nel rispetto della vigente normativa e valutate le condizioni di convenienza ed economicità per l'affidamento diretto a Silea Spa fino al 31.12.2029 che permetterà a Silea di avviare un complesso progetto di omogeneizzazione dei servizi di igiene ambientale tra i vari Comuni e che confluirà nell'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica la cui portata per valore, abitanti serviti e periodo (2018/2029) non potrà che portare ai Comuni economie di scala e miglioramento dei servizi.

Tra le misure adottate da Silea che comportano, tra l'altro, una riduzione dei costi generali di gestione e funzionamento si evidenzia:

- l'adozione, già dal 2011, del modello di organizzazione di cui al D.lgs. 231/2001;
- l'adozione del piano anticorruzione previsto dalla legge 190/2012, nonché di un codice di etico e di un codice di comportamento per i dipendenti;
- il rispetto della normativa in materia di trasparenza;

quali strumenti che costituiscono indice della presenza delle condizioni di legalità, efficacia e trasparenza.

Dati per la revisione ed esito

Le attività svolte dalla società, sopra riepilogate, rientrano nelle finalità istituzionali di pertinenza del Comune di Calolziocorte ai sensi dell'art. 4, commi 1 del TUSP. Inoltre si tratta di attività che rientrano tra i servizi di interesse generale regolati dall'art. 4, comma 2, lett. a) cioè dirette alla produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.

Quanto all'analisi della partecipazione alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP si rileva che:

- l'amministrazione della società è attualmente affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da tre membri, il numero dei dipendenti è pari a ottantadue per cui è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;
- il Comune di Calolziocorte non detiene partecipazioni in altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Silea, per cui è rispettato il parametro di cui alla lett. c) della disposizione sopra richiamata;
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del T.U.S.P. (2013-2015) e non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio, nel rispetto dei parametri di cui alle lett. d)-e) della disposizione sopra richiamata;
- con riferimento al contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi dell'art. 20, c. 2 lett. f), TUSP si precisa che questo Comune non ha la forza per poter deliberare sulla riorganizzazione della società. In ogni caso Silea Spa persegue costantemente una politica di riduzione dei costi operativi e di ottimizzazione delle risorse impiegate. In particolare per quanto attiene al personale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 25 del D.lgs. 175/2016 che prevede il divieto di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato sino al 30.06.2018 se non attingendo all'elenco del personale eccedente che verrà costituito presso Regione Lombardia, l'assemblea dei soci in data 03.11.2016 ha adottato il provvedimento previsto all'art. 19 del decreto citato. Silea, che ha sempre tenuto e continuerà a mantenere una politica delle assunzioni molto contenuta e in stretta relazione con le attività da compiere in ossequio dei vincoli gestionali imposti dalle Leggi ambientali e di sicurezza dei lavoratori, degli obblighi di rendere il servizio affidato in modo economico ed efficiente, del rispetto delle convenzioni di gestione, delle prescrizioni dell'Autorità di regolazione dettate con l'Autorizzazione Integrata Ambientale e della contrattazione collettiva nazionale e da quella di secondo livello. E' evidente che il principio di contenimento del costo del personale va temperato con l'aumento quantitativo dell'attività svolta dalla società, conseguente ai nuovi affidamenti da parte dei comuni di ulteriori servizi di igiene urbana. Silea in ogni caso sta attuando una politica di contenimento del turnover che ha coinvolto in primis le squadre di conduzione dell'impianto portandole da una composizione di n. 5 persone ad una di 3 su 6 squadre dirette. Per quanto attiene invece alle spese di funzionamento della società che non riguardano il personale, pur ribadendo l'attività prettamente industriale di Silea, nonché l'assoggettamento al Codice Appalti, l'assemblea dei sindaci ha determinato quali principi da assumere le seguenti attività:

- programmazione annuale degli acquisti di beni e servizi e l'affidamento dei lavori, adottando strategie di contenimento della relativa spesa, anche valutando l'adesione alle convenzioni quadro e agli altri sistemi di acquisto centralizzati;
- razionalizzazione e snellimento della struttura organizzativa, anche attraverso accorpamenti di uffici, efficienza e conseguenti risparmi.

- infine, in riferimento all'art. 20, comma 2, lett. g), TUSP Comuni soci, attraverso l'esercizio del controllo analogo su Silea Spa, hanno già provveduto in questi anni ad una riorganizzazione societaria. La possibilità di aggregare la partecipazione in SILEA con altre società operanti in settori omogenei è già stata realizzata attraverso il trasferimento del ramo di igiene urbana di AUSM, sopra meglio specificato.

Silea ha perseguito obiettivi di riorganizzazione finalizzati alla semplificazione societaria e soprattutto la ricerca dell'autosufficienza impiantistica a livello provinciale. La riorganizzazione si è articolata come di seguito. Silea possedeva le partecipazioni in maggioranza, tutte al 51%, delle società Il Trasporto Spa, Seruso Spa e Compostaggio Lecchese Spa. Per quanto concerne Il Trasporto Spa, l'intera partecipazione è stata alienata

al socio privato, tramite procedura ad evidenza pubblica, in ottemperanza al deliberato dell'Assemblea dei Soci del 24.11.2009, a seguito dell'allora obbligo dettato dall'art. 23bis della L. 133/2008.

Per quanto concerne Seruso Spa, Silea ha acquistato il pacchetto azionario del socio privato, come deliberato dall'Assemblea dei Soci del 18.03.2010, ed ha proposto, agli altri soci Bea Spa e Cem Spa, di cedere la loro partecipazione agli enti locali loro Soci, con i vantaggi, facilmente immaginabili, di usufruire non solo dei servizi di selezione delle frazioni valorizzabili, ma anche di quelli dell'incenerimento per far fronte alla situazione di mutuo soccorso o di altre evenienze. Tale proposta è stata declinata dalle predette Società.

Rimane pertanto intatto l'assetto societario che vede una partecipazione da parte di Silea dell'80,50% mentre nel corso del 2012, anche grazie alla scelta di individuare la stessa presidenza in entrambe le società oltre che a nominare nel consiglio di amministrazione la dirigenza delle società controllanti, sono state riviste le condizioni contrattuali in essere tra Silea Spa e Seruso Spa, in un'ottica di riduzione dei corrispettivi a favore dei comuni soci. Relativamente invece a Compostaggio Lecchese Spa, l'assemblea dei soci, in data 24.07.12 ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione di Silea Spa all'acquisto del pacchetto azionario della controllata, detenuto dal socio Systema Ambiente (49%), e al compimento delle più opportune operazioni societarie finalizzate ad una maggiore efficienza economica ed organizzativa. In data 19.11.12 l'Assemblea Straordinaria dei Soci ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Compostaggio Lecchese Spa in Silea Spa. L'atto di fusione è stato stipulato l'11 marzo 2013 con decorrenza, per quanto attiene agli effetti contabili e fiscali, dal 1 gennaio 2013.

Per quanto invece attiene alle motivazioni richieste alla luce del combinato disposto degli articoli 24 e 5 del TUSP si rileva che Silea spa, sfruttando le economie di scala derivanti dalla propria dimensione sovracomunale, offre ai propri comuni soci l'intero ciclo integrato dei rifiuti con costi ben sotto la media regionale.

L'analisi è stata condotta da Silea Spa utilizzando i dati e i costi di gestione del servizio di igiene urbana per l'anno 2015 pubblicati dall'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) nel suo Rapporto Rifiuti Urbani – Edizione 2016 e da Arpa Lombardia (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) nel Rapporto Rifiuti anno 2015.

Analisi in termini di percentuali di raccolta differenziata.

La raccolta differenziata viene definita dal Testo Unico dell'Ambiente come “la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero”.

La legge fissa poi alcuni obiettivi minimi da raggiungere progressivamente a determinate scadenze dalla sua entrata in vigore. A livello nazionale e regionale in alcune realtà ciò non è ancora avvenuto, nonostante ci sia stato un incremento continuo delle percentuali di raccolta differenziata nel corso degli anni.

Tabella 2.13 – Percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani per regione, anni 2011-2015

Regione	2011	2012	2013	2014	2015
	(%)				
Piemonte	51,4	53,3	54,6	54,3	55,1
Valle d'Aosta	41,9	44,8	44,8	42,9	47,8
Lombardia	49,9	51,8	53,3	56,3	58,7
Trentino Alto Adige	60,5	62,3	64,6	67,0	67,4
Veneto	61,2	62,6	64,6	67,6	68,8
Friuli Venezia Giulia	53,1	57,5	59,1	60,4	62,9
Liguria	28,6	30,9	31,5	34,3	37,8
Emilia Romagna	50,1	50,8	53,0	55,1	57,5
Nord	51,1	52,7	54,4	56,7	58,6
Toscana	38,4	40,0	42,0	44,3	46,1
Umbria	36,8	42,0	45,9	48,9	48,9
Marche	43,9	50,8	55,5	57,6	57,9
Lazio	20,1	22,4	26,5	32,8	37,5
Centro	30,2	33,1	36,4	40,8	43,8
Abruzzo	33	37,9	42,9	46,1	49,3
Molise	16,3	18,4	19,9	22,3	25,7
Campania	37,8	41,5	44,0	47,6	48,5
Puglia	16,5	17,6	22,1	25,9	30,1
Basilicata	18	21,9	25,8	27,6	30,9
Calabria	12,6	14,6	14,8	18,6	25,0
Sicilia	11,2	13,2	13,3	12,5	12,8
Sardegna	47,1	48,5	50,9	53,0	56,4
Sud	23,9	26,5	28,8	31,3	33,6
Italia	37,7	40,0	42,3	45,2	47,5

Tabella 2.16 – Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani per provincia, anni 2014 - 2015

Provincia	Popolazione 2015	Produzione RU		Raccolta differenziata			
		2014	2015	2014	2015	2014	2015
		(tonnellate)		(tonnellate)		(%)	
VARESE	890.090	405.302	407.582	259.143	266.955	63,9%	65,5%
COMO	599.654	273.393	271.344	147.911	156.218	54,1%	57,6%
SONDRIO	181.712	81.066	82.603	36.417	38.652	44,9%	46,8%
MILANO	3.208.509	1.483.753	1.477.882	803.948	829.809	54,2%	56,1%
BERGAMO	1.108.298	475.072	473.351	286.173	288.371	60,2%	60,9%
BRESCIA	1.264.105	659.549	653.731	353.652	379.609	53,6%	58,1%
PAVIA	547.926	289.715	282.776	108.846	112.220	37,6%	39,7%
CREMONA	360.444	165.561	165.639	104.559	108.134	63,2%	65,3%
MANTOVA	412.868	202.115	206.621	154.583	165.059	76,5%	79,9%
LECCO	339.254	154.471	152.890	90.349	92.489	58,5%	60,5%
LODI	229.413	97.595	95.836	56.482	56.795	57,9%	59,3%
MONZA E DELLA BRIANZA	866.076	354.724	355.192	213.274	220.062	60,1%	62,0%
LOMBARDIA	10.008.349	4.642.315	4.625.449	2.615.335	2.714.373	56,3%	58,7%

Secondo i dati Ispra la percentuale di raccolta differenziata nei comuni soci di Silea, che registra un trend equilibrato negli anni analizzati, è costantemente superiore alla media regionale e si assesta, nel 2015, su un valore del 60,5%, superiore al valore medio regionale di circa 2 punti percentuali.

Va rilevato che l'Amministrazione provinciale di Lecco ha pubblicato i dati relativi alle *Raccolte Differenziate per l'anno 2015*.

Le raccolte differenziate con una produzione di t. 93.652 hanno registrato, in termini assoluti, una diminuzione di t. 412 rispetto al 2014 (-0,4%). Tuttavia la percentuale di raccolta differenziata è aumentata passando dal 60,8% al 61,9% (+1,1%), di poco inferiore all'obiettivo del PPGR (63,1%).

Tale dato è sicuramente attribuibile anche alla gestione di Silea Spa e all'attenta scelta di quei Comuni Soci che a partire dal 2014 hanno assunto di affidare l'intera gestione del ciclo integrato dei rifiuti ad una società pubblica soggetta al loro controllo analogo, quale Silea Spa.

Analisi in termini economici

Sotto il profilo economico, l'analisi compiuta da ISPRA in Regione Lombardia, che ha riguardato un campione di 1.530 Comuni, pari al 99% dei 1.544 Comuni Lombardi, evidenzia le seguenti risultanze:

Tabella 6.5 – Medie regionali dei costi specifici anni pro capite (euro/abitante per anno), anno 2015

	Consumi	Abitanti	Comuni	Abitanti	Comuni	Abitanti	Produzione	%RD	CRT _u	CTS _u	CAC _u	CGIND _u	CRD _u	CTR _u	CGD _u	CSL _u	CC _u	CK _u	CTOT _u
REGIONE	Italia	Italia	campione	campione	campione	campione	pro-capite												
	2015	2015	N°	N°	%	%	kg/ab.		€/ab.anno	€/ab.anno	€/ab.anno	€/ab.anno	€/ab.anno	€/ab.anno	€/ab.anno	€/ab.anno	€/ab.anno	€/ab.anno	€/ab.anno
	N°	N°					kg/ab.anno												
Piemonte	1.206	4.404.246	971	3.902.268	80,5	88,6	461,5	56,8	24,72	24,01	3,16	51,89	39,59	10,62	50,21	15,79	29,50	7,33	154,72
Valle d'Aosta	74	127.329	74	127.329	100,0	100,0	569,1	47,8	35,74	33,26	1,48	70,48	46,48	5,60	52,08	27,67	23,19	4,96	178,39
Lombardia	1.530	10.008.349	1.346	9.348.762	88,0	93,4	462,1	59,4	15,48	20,60	3,95	40,03	27,97	11,66	39,64	23,89	29,03	5,15	137,74
Trentino A.A.	326	1.059.114	322	1.040.740	98,8	98,3	466,9	68,1	18,30	18,03	5,63	41,95	29,40	11,81	41,21	16,13	25,60	8,57	133,46
Veneto	579	4.915.123	453	4.311.727	78,2	87,7	444,3	68,6	16,08	20,54	2,70	39,31	36,95	12,21	49,16	11,18	33,27	7,44	140,36
Friuli V.G.	216	1.221.218	211	1.201.017	97,7	98,3	450,3	63,3	16,29	22,55	4,97	43,81	37,46	12,37	49,83	13,52	19,06	2,61	128,82
Liguria	235	1.571.053	168	1.222.600	71,5	77,8	548,3	37,9	31,31	39,57	2,91	73,79	24,64	6,91	31,55	22,82	74,99	13,79	216,95
Emilia R.	340	4.448.146	304	4.142.867	89,4	93,1	631,9	57,0	24,91	31,86	2,50	59,26	39,37	13,35	53,03	19,73	26,40	7,82	166,23
NORD	4.506	27.754.578	3.849	25.297.310	85,4	91,1	491,1	59,2	19,57	23,93	3,43	46,93	33,65	11,65	45,30	18,95	30,97	6,75	148,91
Toscana	279	3.744.398	220	3.278.449	78,9	87,6	607,0	46,9	19,69	39,23	6,48	65,40	35,51	13,26	48,77	18,89	55,86	22,20	211,13
Umbria	92	891.181	77	770.818	83,7	86,5	523,8	47,5	14,14	34,82	2,32	51,29	41,32	5,27	46,59	13,96	71,22	7,63	190,68
Marche	236	1.543.752	132	774.177	55,9	50,1	486,7	60,6	20,43	25,80	1,88	48,10	43,54	7,62	51,16	16,99	18,40	7,25	141,89
Lazio	378	5.888.472	188	4.850.294	49,7	82,4	534,8	36,8	32,76	41,83	3,09	77,68	53,50	3,57	57,07	36,44	32,79	14,14	218,13
CENTRO	985	12.067.803	617	9.673.738	62,6	80,2	554,5	43,0	25,86	39,11	4,08	69,05	45,64	7,31	52,95	27,15	42,52	15,80	207,47
Abruzzo	305	1.326.513	181	758.604	59,3	57,2	459,0	49,4	32,02	34,52	2,33	68,87	56,09	8,14	64,23	17,03	13,86	3,28	167,27
Molise	136	312.027	77	207.235	56,6	66,4	389,6	26,8	30,17	25,71	5,62	61,49	15,89	1,54	17,43	13,35	25,61	1,95	119,82
Campania	550	5.850.850	354	4.625.895	64,4	79,1	444,2	47,5	35,08	28,80	4,47	68,35	40,66	16,42	57,08	28,69	36,54	4,81	195,47
Puglia	258	4.077.166	119	2.280.495	46,1	55,9	458,4	33,1	28,85	36,35	5,14	70,34	21,85	6,66	28,51	27,62	28,45	7,36	162,28
Basilicata	131	573.694	68	376.022	51,9	65,5	361,3	31,6	31,00	48,19	3,25	82,44	20,72	4,18	24,90	21,32	23,66	6,57	158,90
Calabria	409	1.970.521	182	1.354.864	44,5	68,8	415,1	28,3	29,11	38,04	3,44	70,59	26,67	3,97	30,64	17,06	25,42	2,41	146,13
Sicilia	390	5.074.261	160	2.884.479	41,0	56,8	494,0	14,0	48,72	36,24	8,27	93,24	24,47	3,75	28,21	26,54	14,72	2,66	165,38
Sardegna	377	1.658.138	192	1.196.131	50,9	72,1	451,0	53,4	22,77	30,52	11,53	64,81	55,99	13,00	69,39	29,41	25,96	9,13	198,69
SUD	2.556	20.843.170	1.333	13.683.725	52,2	65,7	452,3	35,6	34,90	33,49	5,76	74,15	34,00	9,60	43,60	25,89	26,79	4,84	175,28
ITALIA	8.047	60.665.551	5.799	48.654.773	72,1	80,2	492,9	49,5	25,13	29,64	4,22	58,98	36,13	10,21	46,35	22,53	32,09	8,01	167,97

Legenda:

Cgd –Costi di gestione del ciclo dei rifiuti differenziati che comprendono:

Crd –costi di raccolta differenziata dei singoli materiali

Ctr – costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi derivanti dalla vendita dei materiali e dell'energia recuperata e dei contributi CONAI

CInd – costi di gestione del ciclo dei servizi dei rifiuti indifferenziati che comprendono:

Csl – costi di spazzamento e lavaggio strade

Crt – costi di raccolta e trasporto

Cts – costi di trattamento e smaltimento

Cac - altri costi, inerenti la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati, non compresi nelle voci precedenti

Cc – Costi comuni

Ck – Costi d'uso del capitale

Il costo medio regionale pro capite di gestione dei servizi di igiene urbana è risultato pari a 137,74 €/ab per l'anno 2015.

Silea Spa, sfruttando le economie di scala derivanti dalla propria dimensione sovracomunale, offre ai propri comuni soci l'intero ciclo integrato dei rifiuti con costi ben sotto la media regionale

rilevata dall'ISPRA nonostante gli elevati livelli qualitativi, così come descritto nei paragrafi precedenti.

Il servizio completo, offerto da Silea, nel 2015 ha infatti avuto un costo medio pari a 95,17 euro/abitante e quindi ben al di sotto dei 137,74 euro/abitante di regione Lombardia e al di sotto dei 103,09 euro/abitante calcolato da Silea per l'anno 2014.

Il dato sopra riportato è riferito, come già accennato, all'intero ciclo integrato di rifiuti e pertanto è stato elaborato prendendo in considerazione i comuni che a partire da 2014 hanno affidato a Silea, oltre allo smaltimento, tutte le tipologie di raccolta, lo spazzamento strade ed altri servizi di igiene ambientale quali la gestione di centri di raccolta, lo spurgo dei pozzetti etc.

Va evidenziato inoltre che nel costo medio di 95,17 euro/abitante è stato considerato un valore di 2,5 euro/abitante, non imputabile a Silea Spa, individuando tale importo come costo medio che i comuni allocano per l'attività di accertamento e riscossione direttamente svolta dagli stessi. Tale inserimento si è reso necessario al fine di operare un corretto confronto con i dati ISPRA.

E' in ogni caso doveroso precisare che per la configurazione del sistema "Silea Spa", la convenienza economica per il Comune è da riferire alla complessiva gestione ed al complessivo costo afferente le diverse attività e prestazioni svolte sul territorio (costo medio come sopra identificato) e non già alla singola voce di costo riguardante una o più parti del servizio stesso.

Nello specifico, infatti, in ragione delle politiche di incentivazione delle raccolte differenziate approvate dai Comuni soci in sede di Assemblea anche mediante la realizzazione di infrastrutture per supportarne l'ottimale gestione (impianti di smaltimento e trattamento rifiuti), potranno esservi prezzi unitari o canoni di parti dei servizi erogati superiori a quelli rinvenibili sul mercato a fronte di altre attività e/o servizi svolte a prezzi inferiori a quelli di mercato.

Allo stesso modo i corrispettivi scontano la presa in carico da parte di Silea di alcune attività ed alcuni costi che, nell'ipotesi di ricorso al mercato, resterebbero a carico del Comune, quali, a titolo esemplificativo, i costi relativi alla organizzazione e programmazione dei servizi, alla predisposizione dei capitolati ed all'espletamento delle procedure di gara, i costi relativi all'effettuazione del monitoraggio e dei controlli sul territorio, altrimenti a carico degli uffici comunali.

Molti altri inoltre sono i servizi offerti ai comuni a costo zero tra i quali ricordiamo quelli di educazione ambientale presso tutte le scuole di ogni ordine e grado e smaltimenti vari su tutto il territorio provinciale (smaltimento alghe, etc.).

Nel contempo, ai fini del corretto apprezzamento della complessiva convenienza economica, non può non essere considerato con grande attenzione il livello qualitativo di erogazione del servizio, con riferimento agli obiettivi dei Comuni, quale quello nella raccolta differenziata che dovrà raggiungere entro il 2029 la soglia del 75%.

Conclusioni

Le decisioni del Comune si collocano in un'ottica di continuità rispetto alla revisione straordinaria delle società partecipate approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 26.09.2017 in base all'art. 24, comma 2, TUSP, fatta eccezione per la partecipazione indiretta per effetto della mutata situazione di riferimento.

Per fornire un quadro di riepilogo della ricognizione effettuata, la tabella seguente riporta le scelte proposte con riguardo alle singole partecipazioni societarie.

Società	Quota	Attività	Proposta
AUSM Srl	diretta 100%	Servizio idrico integrato (ciclo passivo) – servizio distribuzione gas e gestione proprietà reti	Mantenere
Silea S.p.A.	diretta 1,007%	Gestione ciclo integrato dei rifiuti	Mantenere
Acel Service s.r.l.(dall'1.7.2018 ACSM-AGAM SpA)	indiretta 4,54% (indiretta 0,4933%)	Fornitura di gas naturale e di energia elettrica ai clienti finali <i>(compresi clienti domestici in regime di tutela)</i>	Alienare

PEC**Tipo E-mail**

PEC

Da

-- < andrea.bonaiti@lecco.pecavvocati.it >

A

< calolziocorte@legalmail.it >

Oggetto

Richiesta al Controllo Analogo

Giovedì 19-07-2018 13:32:00

Egregio Signor Sindaco,

come certamente già saprà, a seguito della nascita della cosiddetta Multiutility del Nord (formalmente, S.p.a. ACSM-AGAM), società quotata alla Borsa valori di Milano, si sono verificati i presupposti previsti dalla normativa in vigore affinché i soci di maggioranza (A2A e LRH) promuovano un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria, come prevista e regolata dagli artt. 102 e 106, comma 1 del TUF.

Ricordo, prima di tutto a me stesso, che a seguito della delibera del Controllo Analogo di AUSM, abbiamo aderito al progetto di fusione di ACEL all'interno della Multiutility e che, di conseguenza, la società che rappresento è divenuta socia della S.p.a. ACSM-AGAM.

In qualità di soci di minoranza della nuova società, avremmo la possibilità di aderire all'OPA e, di conseguenza, di cedere tutte le nostre azioni al prezzo stabilito nell'offerta (pari ad € 2,47 per ogni azione posseduta). Questa scelta, in sostanza, avrebbe tre conseguenze:

1. AUSM non avrebbe più alcuna partecipazione azionaria in ACSM-AGAM (ed il Comune di Calolziocorte indirettamente);
2. AUSM non potrebbe più beneficiare dei dividendi, eventuali e futuri, di ACSM-AGAM;
3. AUSM, come già evidenziato dal Dott. Pierangelo Bonfanti in occasione della decisione sull'esercizio del diritto di recesso, vendendo le quote percepirebbe subito ed in un'unica soluzione una somma indicativamente vicina a vent'anni di dividendi (calcolo effettuato sulla base dei dividendi distribuiti da ACEL negli ultimi anni e di quanto pattuito dai soci del patto di sindacato ACSM-AGAM).

Visto e considerato che la decisione di aderire, o meno, all'OPA ha chiaramente natura straordinaria e che probabilmente dovrà essere presa all'inizio del prossimo mese di settembre, chiedo che l'argomento venga portato all'attenzione del Controllo Analogo che, nel rispetto delle sue prerogative, potrà prendere la decisione più opportuna.

Allego alla presente, la Comunicazione ex art. 102, comma 1 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1988 e successive integrazioni e, non appena ricevuta, invierò una breve relazione del Dott. Pierangelo Bonfanti (professionista che ha predisposto la perizia asseverata sul valore della quota AceL detenuta da AUSM e che abbiamo interpellato anche in occasione del possibile esercizio del diritto di recesso) che abbiamo incaricato di seguire tutti gli aspetti tecnici-contabili legali all'OPA.

Resto, ovviamente, a Sua completa disposizione per qualunque chiarimento.

Cordiali saluti

Allegati:

OFFERTA_PUBBLICA_DI_ACQUISTO.pdf

Dati Tecnici:

smime.p7s testo_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml

Milano, 2 luglio 2018

Comunicazione ai sensi dell'art. 102, comma 1, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, e dell'art. 37 del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da A2A S.p.A. e Lario Reti Holding S.p.A. sulle azioni di ACSM AGAM S.p.A. (il "Comunicato")

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 1, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF"), e dell'art. 37 del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), A2A S.p.A. ("A2A") e Lario Reti Holding S.p.A. ("LRH") (A2A e LRH, di seguito, gli "Offerenti") con la presente comunicano che, in data 2 luglio 2018, si sono verificati i presupposti giuridici per la promozione, da parte degli Offerenti, di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'"Offerta"), ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 e 106, comma 1, del TUF.

L'Offerta riguarda la totalità delle azioni ordinarie di ACSM AGAM S.p.A. ("ACSM-AGAM" o l'"Emittente"), società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario ("MTA"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), dedotte le azioni ordinarie di ACSM-AGAM detenute, direttamente o indirettamente, dagli Offerenti e le Persone che Agiscono di Concerto (come di seguito definite), alla data del presente Comunicato.

Si precisa, che oltre ad A2A e LRH, sono, altresì, da considerarsi come persone che agiscono di concerto con gli Offerenti ai sensi dell'articolo 101-bis, comma 4-bis, lett. a), del TUF, il Comune di Como, il Comune di Monza, il Comune di Sondrio e il Comune di Varese (le "Persone che Agiscono di Concerto" o i "Comuni"), in quanto aderenti al Patto Parasociale (come di seguito definito).

In ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo Quadro (come infra definito), l'obbligo solidale di promuovere l'Offerta gravante sugli Offerenti e sulle Persone che Agiscono di Concerto, ai sensi degli artt. 106 e 109 del TUF, sarà adempiuto dagli Offerenti. Pertanto, gli Offerenti saranno i soli soggetti a rendersi acquirenti delle Azioni oggetto dell'Offerta, portate in adesione alla stessa, e ad assumere obblighi e responsabilità connessi. Gli Offerenti, sempre ai sensi di quanto previsto nell'Accordo Quadro (come infra definito), saranno inoltre i soggetti tenuti ad adempiere all'eventuale obbligo di acquisto di cui all'art. 108, comma 1, del TUF, descritto nel successivo paragrafo 3.2.

In particolare, alla data del presente Comunicato, gli Offerenti e le Persone che Agiscono di Concerto detengono direttamente n. 171.078.926 azioni, pari al 86,69% del capitale sociale di ACSM-AGAM. Tali azioni non sono oggetto dell'Offerta. Si precisa che l'Emittente, alla data del presente comunicato, non detiene azioni proprie.

L'Offerta, pertanto, ha ad oggetto complessivamente n. 26.264.879 azioni ordinarie, pari al 13,31% del capitale sociale dell'Emittente (le "Azioni"), con godimento regolare e interamente liberate.

Ai sensi dell'Accordo Quadro (come infra definito), A2A acquisterà il 73,41% delle Azioni portate in adesione all'Offerta e LRH acquisterà il 26,59% delle Azioni portate in adesione all'Offerta e quindi, in caso di adesioni relativamente a tutte le Azioni, A2A sarà esposta ad un esborso per massimi Euro 47.624.187,75 (quarantasettemilioniseicentoventiquattromilacentoottantasette/75), mentre LRH sarà esposta ad un esborso per massimi Euro 17.250.063,38 (diciassettemilioniduecentocinquantamilasessantatre/38).

A seguire, si riassumono brevemente i principali termini e gli elementi essenziali dell'Offerta.

Il documento di Offerta (il "**Documento di Offerta**") che sarà depositato presso la CONSOB entro 20 giorni dalla data odierna, sarà pubblicato al termine dell'istruttoria da parte della CONSOB, ai sensi dell'art. 102, comma 4, del TUF. In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, si faccia riferimento a questo Comunicato, pubblicato sul sito internet dell'Emittente (www.acsm-agam.it) per qualsiasi informazione riguardante le principali condizioni dell'Offerta.

1. PRESUPPOSTI GIURIDICI DELL'OFFERTA

L'obbligo di promuovere l'Offerta consegue al perfezionamento, avvenuto in data 1° luglio 2018, dell'operazione avente ad oggetto: (i) la fusione per incorporazione in ACSM-AGAM di A2A Idro4 S.r.l., ACEL Service S.r.l., AEVV Energie S.r.l., ASPEM S.p.A. ("ASPEM"), AEVV S.p.A. ("AEVV") e Lario Reti Gas S.r.l. (la "Fusione") e (ii) la scissione parziale di A2A Energia S.p.A. a beneficio di ACSM-AGAM avente ad oggetto il ramo d'azienda costituito dai clienti energia localizzati nella provincia di Varese (la "Scissione"), unitamente a un aumento di capitale a servizio del rapporto di cambio di Fusione e di Scissione, per Euro 120.724.700, mediante emissione di complessive 120.724.700 azioni ordinarie.

In particolare:

- (i) in data 23 gennaio 2018, A2A, ASPEM, AEVV, ACSM-AGAM e LRH hanno sottoscritto un accordo quadro avente ad oggetto un comune progetto di sviluppo concentrato nella Lombardia settentrionale, avente come obiettivo principale la condivisione di linee strategiche di crescita volte – attraverso la valorizzazione delle singole società di settore, dei loro *brand* e del loro attuale presidio territoriale – all'attivazione di sinergie commerciali, industriali ed operative, tramite un'aggregazione industriale e societaria (il "Progetto di Aggregazione"), da attuarsi sulla base di diversi passaggi, tra cui, la Fusione e la Scissione (l'"Accordo Quadro");
- (ii) in data 12 marzo 2018, i Comuni hanno aderito all'Accordo Quadro accettando incondizionatamente tutte le previsioni previste nello stesso;
- (iii) in data 30 marzo 2018, A2A, LRH e i Comuni, hanno sottoscritto un patto parasociale avente ad oggetto, tra l'altro, (a) i rispettivi diritti ed obblighi in qualità di soci di ACSM-AGAM, (b) la distribuzione di dividendi minimi, (c) le conseguenze nel caso di cambio di controllo dell'azionariato di A2A, (d) specifici limiti alla circolazione delle partecipazioni nell'Emittente, nonché (e) la durata del patto parasociale ed i relativi termini e condizioni di rinnovo (il "Patto Parasociale"). Il Patto Parasociale è stato comunicato alla Consob e reso noto al mercato ai sensi dell'art. 122 del TUF;
- (iv) in data 1 luglio 2018, si è verificata l'efficacia della Fusione e della Scissione.

2. ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OFFERTA

2.1 Gli Offerenti e soggetti controllanti

Gli Offerenti sono A2A e LRH.

- (i) A2A è una società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Via Lamarmora 230, 25124, Brescia, iscritta al Registro delle Imprese di Brescia al numero REA BS-493995, Codice Fiscale e Partiva IVA 11957540153.

Alla data del presente Comunicato, le azioni di A2A sono quotate sul MTA e sulla base delle risultanze del sito della CONSOB, in virtù delle comunicazioni ricevute ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 2, del TUF, alla data del presente Comunicato, gli azionisti che detengono una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale sono i seguenti: 25,0000001% Comune di Milano; 25,0000001% Comune di Brescia.

Alla data del presente Comunicato, nessun azionista detiene il controllo di A2A ai sensi dell'art. 93 del TUF.

- (ii) LRH è una società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Via Fiandra 13, 23900, Lecco, iscritta al Registro delle Imprese di Lecco al numero REA-LC307531, Codice Fiscale e Partiva IVA 03119540130.

Gli azionisti che detengono, alla data odierna, partecipazioni superiori al 5% del capitale sociale sono i seguenti: 23,39% Comune di Lecco; 6,99% Comune di Valmadrera; 6,88% Comune di Galbiate; 6,61% Comune di Mandello del Lario.

Alla data del presente Comunicato, nessun azionista detiene il controllo di LRH ai sensi dell'art. 93 del TUF.

2.2 Persone che agiscono di concerto con gli Offerenti

Il Comune di Como, il Comune di Monza, il Comune di Sondrio e il Comune di Varese, che detengono in ACSM-AGAM una partecipazione pari a, rispettivamente, 9,61%, 10,53%, 3,30% e 1,29%, sono da considerarsi persone che agiscono di concerto con gli Offerenti ai sensi dell'art. 101-bis, paragrafo 4-bis, lettera a), del TUF, in quanto hanno sottoscritto, unitamente agli Offerenti, il Patto Parasociale.

Ad ogni modo, nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo Quadro, l'obbligo solidale di promuovere l'Offerta gravante sugli Offerenti e sulle Persone che Agiscono di Concerto, ai sensi degli artt. 106 e 109 del TUF, sarà adempiuto dagli Offerenti. Pertanto, gli Offerenti saranno i soli soggetti a rendersi acquirenti delle Azioni oggetto dell'Offerta, portate in adesione alla stessa, e ad assumere obblighi e responsabilità connessi.

2.3 Emittente

L'Emittente è ACSM AGAM S.p.A., una società per azioni costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Via Canova n. 3, Monza (MB), iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 95012280137, Codice Fiscale n. 95012280137 e Partiva Iva 01978800132.

Ai sensi dell'art. 4 dello statuto sociale, la durata dell'Emittente è fissata al 30 giugno 2048, salvo proroga tramite delibera dell'assemblea degli azionisti.

Alla data del presente Comunicato, il capitale sociale dell'Emittente è pari a Euro 197.343.805 (centonovantasettemilionitrecentoquarantatre milaottocentocinque), suddiviso in 197.343.805 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

Le azioni dell'Emittente sono quotate sul MTA dal 1999 e sono in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 83-bis del TUF.

Come sopra menzionato, alla data del presente Comunicato, gli Offerenti, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, detengono direttamente n. 171.078.926 azioni ordinarie di ACSM-AGAM, pari al 86,69% del capitale sociale di ACSM-AGAM.

Sulla base delle risultanze del sito della CONSOB, in virtù dei comunicati ricevuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 2, del TUF, alla data del presente Comunicato, gli azionisti che detengono una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale

dell'Emittente, oltre agli Offerenti, sono elencati a seguire:

Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa	Azionista Diretto		Quota % su capitale votante				Quota % su capitale ordinario			
	Denominazione	Titolo di possesso	Quota %	Di cui senza voto			Quota %	Di cui senza voto		
				Quota %	Il voto spetta a			Quota %	Il voto spetta a	
					Soggetto	Quota %			Soggetto	Quota %
Comune di Monza	Comune di Monza	Proprietà	10,53				10,53			
Comune di Como	Comune di Como	Proprietà	9,61				9,61			

Si precisa, inoltre, che l'Emittente non detiene azioni proprie.

2.4 Categorie e quantitativo dei titoli oggetto dell'Offerta

L'Offerta ha ad oggetto n. 197.343.805 Azioni, rappresentanti la totalità delle azioni di ACSM-AGAM emesse alla data del presente Comunicato, dedotte n. 171.078.926 azioni ordinarie di ACSM-AGAM attualmente detenute direttamente dagli Offerenti e dalle Persone che Agiscono di Concerto, pari al 86,69%% del capitale sociale dell'Emittente, alla data del presente Comunicato.

Non risultano emesse azioni di categoria diversa rispetto a quelle ordinarie.

L'Emittente non ha emesso obbligazioni convertibili in azioni, né sussiste alcun impegno per l'emissione di obbligazioni convertibili o alcuna delega che attribuisca al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente il potere di deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni.

Durante il Periodo di Adesione, (come definito nella Sezione 2.6 a seguire), come eventualmente riaperto ad esito della Riapertura dei Termini (come definita nella Sezione 2.6 a seguire) o prorogato, gli Offerenti si riservano il diritto di acquistare Azioni dell'Emittente al di fuori dell'Offerta, nei limiti in cui ciò sia consentito dalla normativa applicabile. Eventuali acquisti compiuti al di fuori dell'Offerta saranno resi noti al mercato ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c) del Regolamento Emittenti.

L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni.

2.5 Corrispettivo per Azione ed Esborso Massimo dell'Offerta

Gli Offerenti pagheranno a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo in contanti pari ad Euro 2,47 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta (il "Corrispettivo").

A2A e Lario Reti Holding si faranno carico del pagamento del Corrispettivo in misura pari, rispettivamente, al 73,41% e al 26,59%.

Il Corrispettivo corrisponde al valore attribuito ad un'azione ACSM-AGAM ai fini della determinazione del rapporto di cambio delle azioni/quote delle società partecipanti alla Fusione e alla Scissione (come comunicato tramite comunicato stampa, pubblicato il 16 maggio 2018, rispettivamente, da A2A e ACSM-AGAM sui loro rispettivi siti internet www.a2a.eu e www.acsm-agam.it).

Il controvalore massimo dell'Offerta, in caso di adesione totalitaria all'Offerta da parte di tutti i detentori delle Azioni, sarà pari ad Euro 64.874.251,13 (sessantaquattromilionioottocentoseventaquattromiladuecentocinquantuno/13) (l'«**Esborso Massimo**»), del quale una porzione pari a massimi Euro 47.624.187,75 (quarantasettemilioniseicentoventiquattromilacentoottantasette/75) sarà a carico di A2A e una porzione pari a massimi Euro 17.250.063,38 (diciassettemilioniduecentocinquantamilasessantatre/38) sarà a carico di LRH.

Gli Offerenti intendono far fronte alla copertura finanziaria dell'Esborso Massimo facendo ricorso a mezzi propri.

Il Corrispettivo deve intendersi al netto di bolli, ove dovuti, e di compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico degli Offerenti, mentre l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, resterà a carico degli aderenti all'Offerta.

Trattandosi di un'offerta obbligatoria, il Corrispettivo è stato determinato in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, comma 2 del TUF e corrisponde al prezzo più elevato pagato dagli Offerenti e dalle Persone che Agiscono di Concerto nei dodici mesi anteriori alla data del presente Comunicato per acquisti di azioni dell'Emittente.

In particolare, ai fini della determinazione del Corrispettivo si è fatto riferimento al valore unitario che, nell'ambito delle valutazioni effettuate alla data di approvazione dei progetti di Fusione e di Scissione da parte dei consigli di amministrazione delle società partecipanti alla Fusione e alla Scissione, è stato attribuito, ai fini della definizione del rapporto di cambio della Fusione e della Scissione, alle azioni ordinarie dell'Emittente, non avendo gli Offerenti effettuato altri acquisti di azioni negli ultimi 12 mesi.

Si precisa infine che, ad eccezione di quanto descritto nel Documento di Offerta, non sono stati sottoscritti ulteriori accordi, né sono stati pattuiti corrispettivi ulteriori anche in natura, che possano assumere rilevanza ai fini della determinazione del Corrispettivo.

2.6 Durata dell'Offerta e data di pagamento del Corrispettivo

Ai sensi dell'art. 40 del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione all'Offerta sarà concordato con Borsa Italiana tra un minimo di quindici (15) e un massimo di venticinque (25) giorni di borsa aperta (il «**Periodo di Adesione**»), salvo proroga o eventuale riapertura dei termini ai sensi dell'art. 40-bis del Regolamento Emittenti (la «**Riapertura dei Termini**»).

2.7 Condizioni di efficacia dell'Offerta

L'Offerta, in quanto obbligatoria ai sensi dell'art. 106, comma 1, del TUF, non è soggetta

ad alcuna condizione di efficacia.

In particolare, l'Offerta non è condizionata al raggiungimento di una soglia minima di adesioni ed è rivolta indistintamente e a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni.

Non sussistono, inoltre, condizioni di efficacia dell'Offerta dettate dalla legge.

3. FINALITA' DELL'OFFERTA

3.1 Motivazione dell'Offerta e presupposti giuridici dell'Offerta

La promozione dell'Offerta si colloca all'interno del progetto delle società che hanno sottoscritto l'Accordo Quadro di un comune sviluppo concentrato nella Lombardia settentrionale, avente come obiettivo principale la condivisione di linee strategiche di crescita volte – attraverso la valorizzazione delle singole società di settore, dei loro *brand* e del loro attuale presidio territoriale – all'attivazione di sinergie commerciali, industriali ed operative, tramite un'aggregazione industriale e societaria.

L'obbligo di procedere all'Offerta consegue al verificarsi dell'efficacia della Fusione e della Scissione, i.e. della fusione per incorporazione in ACSM-AGAM di A2A Idro4 S.r.l., ACEL Service S.r.l., AEVV Energie S.r.l., ASPEM, AEVV e Lario Reti Gas S.r.l. e la scissione parziale di A2A Energia S.p.A. a beneficio di ACSM-AGAM avente ad oggetto il ramo d'azienda costituito dai clienti energia localizzati nella provincia di Varese.

In particolare, in seguito alle operazioni di Fusione e di Scissione e all'aumento di capitale a servizio del rapporto di cambio di Fusione e di Scissione, sulla base dei relativi rapporti di cambio, gli Offerenti, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, sono venuti a detenere direttamente n. 171.078.926 azioni ordinarie di ACSM-AGAM, pari al 86,69% del capitale sociale di ACSM-AGAM, determinando l'obbligo di promuovere l'offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni dell'Emittente ai sensi del combinato disposto degli artt. 106, comma 1 e 109 del TUF.

Ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Emittenti, tale obbligo di promuovere l'Offerta sarebbe venuto meno qualora le delibere di Fusione e Scissione fossero state approvate dall'assemblea straordinaria di ACSM-AGAM senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto tra loro, direttamente o indirettamente, azioni in misura superiore al 10% del capitale ordinario (quindi diversi da A2A, dal Comune di Monza e dal Comune di Como) (c.d. meccanismo del *whitewash*). Poiché la delibera assembleare del 16 maggio 2018, chiamata ad approvare le operazioni di Fusione e di Scissione, non è stata assunta con le maggioranze richieste dalla norma citata, non trova applicazione il predetto meccanismo di *whitewash*, e pertanto gli Offerenti e le Persone che Agiscono di Concerto sono solidalmente tenute a promuovere l'Offerta.

3.2 Revoca delle azioni dalla quotazione e possibili scenari dopo l'Offerta

L'Offerta non è finalizzata al *delisting* delle Azioni dell'Emittente.

Ove gli Offerenti, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, ad esito dell'Offerta, ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini, venissero a detenere, per effetto delle adesioni all'Offerta e degli acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima, ai sensi della normativa applicabile, entro il termine del Periodo di Adesione, come

eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini, una partecipazione complessiva superiore al 90% ma inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente, gli Offerenti dichiarano sin d'ora l'intenzione di ripristinare entro 90 giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni dell'Emittente, secondo le modalità che verranno ritenute più opportune alla luce delle esigenze di mercato, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF.

Nel caso in cui, ad esito dell'Offerta, ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini, gli Offerenti, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, venissero a detenere, per effetto delle adesioni all'Offerta, degli acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima, ai sensi della normativa applicabile, entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini, e dell'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art.108, comma 2, del TUF, una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, gli Offerenti adempiranno all'obbligo di acquistare le rimanenti Azioni in circolazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF.

Gli Offerenti dichiarano sin d'ora la propria volontà di non avvalersi del diritto di acquistare le restanti Azioni ai sensi dell'art. 111 del TUF.

L'Offerente renderà noto se si siano verificati o meno i presupposti di legge per l'obbligo di ripristinare il flottante ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, ovvero dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, nella comunicazione sui risultati dell'Offerta che sarà diffusa al mercato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti (**"Avviso sui Risultati dell'Offerta"**).

L'Offerente comunicherà i risultati dell'Offerta nell'Avviso sui Risultati dell'Offerta.

4. MERCATI SUI QUALI È PROMESSA L'OFFERTA

L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni ed è esclusivamente promossa in Italia in quanto le Azioni sono quotate esclusivamente sul MTA.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, e in qualsiasi altro paese in cui tale diffusione non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti o altri adempimenti da parte degli Offerenti (collettivamente, gli **"Altri Paesi"**), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia del Documento di Offerta, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi successivo documento che gli Offerenti emetteranno in relazione all'Offerta, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi.

Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di

sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

Il Documento di Offerta non costituisce e non potrà essere interpretato quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti residenti negli Altri Paesi. Nessuno strumento potrà essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti paesi, ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti negli Altri Paesi potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei soggetti che intendano aderire all'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.

5. AUTORIZZAZIONI

La promozione dell'Offerta non è soggetta all'ottenimento di alcuna autorizzazione.

Poiché il Progetto di Aggregazione costituisce un'operazione di concentrazione ai sensi delle normative applicabili in materia di tutela della concorrenza e del mercato A2A ha effettuato la notifica del Progetto di Aggregazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e ha ottenuto l'autorizzazione in data 21 maggio 2018.

6. PARTECIPAZIONE

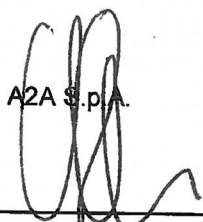
Alla data del presente Comunicato, gli Offerenti e le Persone che Agiscono di Concerto detengono direttamente n. 171.078.926 azioni, pari al 86,69% del capitale sociale di ACSM-AGAM.

Per completezza d'informazione, si segnala che l'Emittente non detiene azioni proprie alla data del presente Comunicato.

7. PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI STAMPA E DOCUMENTI RELATIVI ALL'OFFERTA

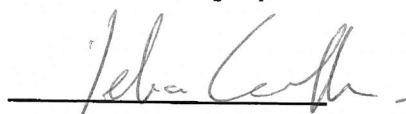
I comunicati stampa e gli avvisi relativi all'Offerta saranno pubblicati senza indugio sul sito dell'Emittente, all'indirizzo www.acsm-agam.it

A2A S.p.A.


Giovanni Valotti

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Lario Reti Holding S.p.A.


Lelio Cavallier

Presidente del Consiglio di Amministrazione

PIERANGELO BONFANTI

REVISORE LEGALE

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI

ESPERTI CONTABILI DI LECCO

EGREGIO AVVOCATO

ANDREA BONAITI

AMMINISTRATORE UNICO

AUSM SRL

LECCO, 19.07.2018

OGGETTO: OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA PROMOSSA DA A2A SPA E DA LARIO RETI HOLDING SPA SULLE AZIONI DI ACSM-AGAM SPA

In riferimento all' oggetto lo scrivente ritiene di poter esprimere alcune riflessioni in quanto nel 2017 venne incaricato da AUSM SRL di stimare, a valore di mercato, le quote della Società ACEL SERVICE SRL detenute da AUSM SRL.

E' noto che ACEL SERVICE SRL è una delle Società del progetto di aggregazione che ha portato alla costituzione della " Multiutility del Nord" oggi ACSM-AGAM SPA.

AUSM SRL deteneva il 4,54 % del Capitale Sociale di ACEL e in seguito alle varie operazioni straordinarie di "aggregazione" oggi si ritrova titolare dello 0.4933% del Capitale di ACSM-AGAM SPA per complessive n. 973.497 azioni ordinarie di tale società.

Dalla lettura del "Progetto Comune di Fusione per incorporazione" e relativa " Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" si evincono le seguenti informazioni:

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA

A seguito delle operazioni di Fusione-Scissione e aumento capitale finalizzato alla creazione della cosiddetta "multiutility" del Nord A2A SPA, LRH SPA e alcuni Comuni (Como-Monza-Sondrio e Varese) sono venuti a detenere direttamente n. 171.078.926 azioni ordinarie di ACSM-AGAM SPA pari all' 86,69% del Capitale Sociale. Ciò ha determinato l' obbligo di promuovere l' offerta pubblica di acquisto totalitaria.

AUSM SRL E L'OPA SU ACSM-AGAM SPA

AUSM SRL ha la possibilità di aderire alla citata OPA in quanto detiene direttamente n. 973.497 azioni di ACSM-AGAM SPA. Per le modalità di adesione all' OPA occorre far riferimento al "DOCUMENTO DI OFFERTA" che sarà depositato presso CONSOB entro il 22 Luglio 2018.



VALUTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DI AUSM IN ACSM AGAM SPA

Per completezza di informazione sintetizzo le varie valutazioni espresse in merito al valore della "quota Ausm".

- 1) Lo scrivente nella Perizia asseverata in data 29/05/2017 ebbe modo di stimare la quota di ACEL SERVICE SRL detenuta all'epoca da AUSM in € 2.830.000.
- 2) Nella determinazione del rapporto di cambio fissato in 8 azioni della "Multiutility del Nord" per ogni quota pari ad Euro 1 del Capitale di ACEL è stato assunto il valore medio delle stime di ACEL e quindi valutandola 53,05 milioni di Euro.
La quota parte di tale valutazione avrebbe portato a stimare la quota del 4,54% di ACEL detenuta da AUSM in € 2.408.470.
- 3) L'importo di circa € 2.400.00, nel febbraio 2018 venne indicato dallo scrivente quale valore congruo nel caso in cui AUSM SRL avesse voluto esercitare il diritto di recesso quale socio ACEL SERVICE SRL non partecipando alla delibera di fusione.

Da tener presente che le valutazioni 2) e 3) sono state effettuate tenendo conto della distribuzione del dividendo straordinario di AceL nel 2018.

VALORE OPA

Sulla base del comunicato del 2 Luglio 2018 gli offerenti pagheranno a ciascun aderente all'offerta un corrispettivo in contanti pari ad € 2,47 per ciascuna azione ACSM-AGAM SPA portata in adesione all'offerta. AUSM come già ricordato detiene in 973.497 azioni di ACSM-AGAM SPA e pertanto portando l'intero "pacchetto" in adesione all'OPA si vedrebbe riconosciuto l'importo di Euro 2.404.537,59.

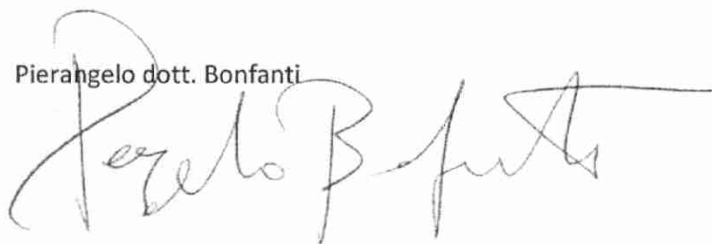
CONCLUSIONI

Per una decisione informata all'ipotesi di adesione alla prospettata OPA invito a considerare che gli attuali valori di mercato indicano un prezzo oscillante tra 2,45 e 2,46 per azione (Vedere allegato).

Reputo pertanto che il valore di 2,47 per azione proposto dall'OPA sia congruo ed in linea con le precedenti valutazioni effettuate.

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

Pierangelo dott. Bonfanti



Denaro (prezzo x quantità):
2,45 x 52.109

Lettera (prezzo x quantità):
2,46 x 59.713

Volumi della seduta:
11.004

Prezzo ufficiale:
2,4565

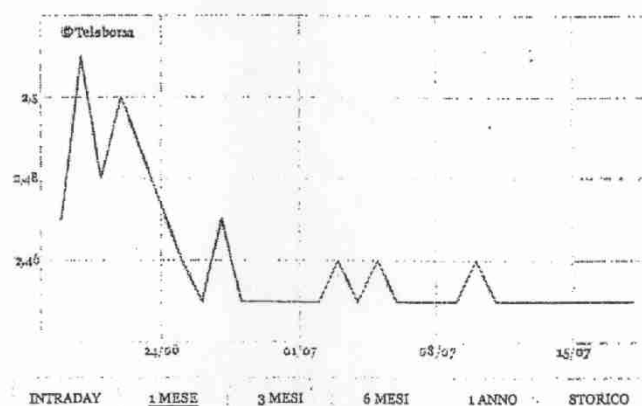
Borsa Italia

TOP40
FTSE ALLSHARE
Azioni di risparmio

Obbligazioni

BOT
BTP
CCT
CTZ

GRAFICO ACSM-AGAM



DATI FONDAMENTALI

Mercato:
Milano - Azioni

Settore:
SERV: servizi pubblica utilità

Tipologia strumento:
Azione ordinaria

ISIN:
IT0001382024

Capitalizzazione di mercato:
188.222.493

Azioni in circolazione:
76.619.105

P/E [2017]:
18,791

EPS [2017]:
0,131

Dividendo:
0,05

Data ultimo dividendo:
25/06/2018

Dividend Yield:
2,03%

COMUNE CALOLZIOCORTE

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2018 N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

Oggi 30 Luglio 2018 Il Revisore dei Conti Dottor Marco Orazi ha provveduto ad esaminare la documentazione predisposta dagli uffici competenti del comune per il rilascio del parere relativo alla revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d. lgs. 16 giugno 2018 n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute

PREMESSO

Che viene esaminata la seguente documentazione:

- Relazione tecnica della revisione l'esito della ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Calolziocorte (allegato A);

VISTO

- l'art. 239 del D. Lgs 267/200 (TUEL) in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- quanto disposto dal D. LGS 19/08/2016 n. 175;
- l'art. 4 e seguenti del TUSP;
- la ricognizione delle partecipazioni detenute dall'ente come risultante dalla Relazione tecnica (allegato A) in premessa;
- il regolamento di contabilità e lo statuto dell'ente vigenti;
- la relazione inerente all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da A2A S.p.a. e da Lario Reti Holding S.p.a. sulle azioni di ACSM – AGAM S.p.a. predisposta dal Dottor Pierangelo Bonfanti e consegnata alla società AUSM S.r.l. in data 19/07/2018 finalizzata alla verifica della congruità del valore (prezzo) proposto dall'opa;
- il parere di regolarità tecnica e contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Daniela Valsecchi in data 30.07.2018;
- il parere espresso dall'Avv. Vrespa in merito all'alienazione della partecipazione indiretta del Comune nella società ACSM AGAM S.p.a. rilasciato in data 30.07.2018.

PRESO ATTO CHE

A) L'ente propone il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

- 1) AUSM S.r.l. con una quota del 100%;
- 2) Silea S.p.a. con una quota del 1,007%.

L'ente motiva il mantenimento delle partecipazioni sopracitate in ragione dei motivi seguenti:

- partecipazioni considerate di interesse generale per la collettività amministrata;
- efficienza ed indispensabilità delle suddette partecipazioni per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;

[Digitare qui]

➤ assenza di caratteristiche previste dall'art. 20 comma 2 del D. LGS 175/2016 e dalle disposizioni del decreto correttivo al TUSP.

B) L'ente propone invece la cessione della partecipazione detenuta indirettamente (tramite AUSM S.r.l.) nella società ACSM – AGAM S.p.a. pari allo 0,49% aderendo all'opa, si precisa che la società è quotata nel mercato regolamentato di Borsa italiana, si evidenzia che con una quota di questa consistenza sarà improbabile poter influire anche minimamente sulla gestione della nuova società, inoltre il capitale flottante della nuova società ancor prima della fusione era di circa il 10% e di conseguenza se si cedesse sul mercato la partecipazione ci sarebbe un rischio di provocare la contrazione del valore del pacchetto azionario. Infine l'aleatorietà dell'ammontare degli utili che la società potrà produrre e successivamente ancor di più distribuire rende il possesso della partecipazione dismettibile a maggior ragione in un procedimento regolamentato come l'opa.

Queste sono le motivazioni che l'ente ha adottato per modificare il precedente inserimento tra le partecipazioni considerate di interesse generale, mentre ad oggi tale partecipazione risulta essere non strategica e di conseguenza può essere dismessa.

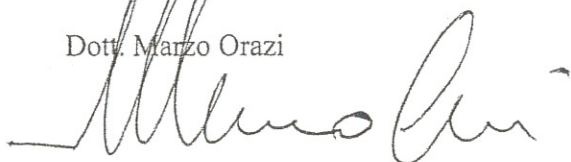
ESPRIME

parere favorevole in ordine alla proposta deliberativa dell'ente circa il mantenimento della partecipazione di cui al **punto A** ed alla cessione della quota di partecipazione nella società di cui al **punto B**.

Calolziocorte, 30 luglio 2018

Il Revisore dei Conti

Dott. Marzio Orazi



**PARERE DI REGOLARITA' TECNICO/CONTABILE SULLA PROPOSTA DI
REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO
2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100 –
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE**

Ai sensi dell'art. 49 del TUEL verificata l'istruttoria della pratica e riconosciutane la regolarità e la completezza si esprime parere favorevole sia riguardo alla regolarità tecnica che alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

30 luglio 2018

IL RESPONSABILE SETTORE
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

dott. Daniela Valsecchi

